

# CREDITO VALTELLINESE

## SOCIETÀ PER AZIONI

Con sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio, 8

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140 - Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00043260140

Iscritta all'albo delle banche al n. 489

Società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese - Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5216.7

Capitale Sociale pari a euro 1.846.816.830,42

# Credito Valtellinese



## NOTA INFORMATIVA

---

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 17 febbraio 2018 a seguito della comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 17 febbraio 2018, protocollo n. 0042006/18.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Credito Valtellinese S.p.A., depositato presso la Consob in data 17 febbraio 2018, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 17 febbraio 2018, protocollo n. 0042005/18, e alla Nota di Sintesi di Credito Valtellinese S.p.A. depositata presso la Consob in data 17 febbraio 2018, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 17 febbraio 2018, protocollo n. 0042006/18.

**L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Credito Valtellinese S.p.A., presso tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com).

---

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Ai fini di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa sugli strumenti finanziari e nella Nota di Sintesi nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore in cui esso opera nonché agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Prospetto e, in particolare, a quanto riportato nel Capitolo 4 (Fattori di rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 (Fattori di rischio) della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.*

*Ciò premesso, si avvertono in particolare gli investitori di quanto segue.*

**Nell'ambito delle valutazioni sulla *product governance* l'Emittente ha classificato le Azioni di Creval (ivi incluse le Nuove Azioni) quali strumenti finanziari aventi la massima classe di rischio. Pertanto, le Azioni non sono adatte a investitori che non possono sopportare la perdita integrale del capitale investito o che hanno una totale aversione al rischio o che necessitano di una garanzia di redditività dell'investimento. Ai fini dell'adesione all'Offerta, la Banca:**

- nei confronti dei propri clienti che siano anche azionisti, in relazione all'esercizio dei Diritti di Opzione, effettuerà la valutazione di adeguatezza ed, in caso di esito negativo della stessa, ove il cliente intenda comunque effettuare l'investimento dovrà rilasciare apposita dichiarazione olografa di tale intenzione;
- nei confronti dei propri clienti che non siano azionisti, effettuerà la valutazione di adeguatezza, ma, in caso di esito negativo della stessa, non sarà consentita l'adesione (c.d. adeguatezza bloccante).

\* \* \* \* \*

L'Aumento di Capitale di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval", "Banca" o "Emittente"), scindibile, presenta effetti fortemente diluitivi in quanto - quale conseguenza, tra l'altro, delle dimensioni dell'Aumento di Capitale stesso (deliberato dall'Assemblea Straordinaria per massimi 700 milioni e le cui condizioni economiche sono state poi fissate dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2018, che ha determinato - *inter alia* - il controvalore massimo pari a Euro 699.660.561,30) - il numero di Nuove Azioni da emettere al servizio dell'Aumento di Capitale è significativamente superiore al numero di Azioni Creval in circolazione e il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni è notevolmente inferiore al prezzo di mercato *cum* (ossia l'ultimo prezzo dell'Azione nel giorno antecedente l'avvio dell'Aumento di Capitale) dell'Azione Creval prima dell'avvio del Periodo d'Offerta.

Si segnala che l'Aumento di Capitale è iperdiluitivo, ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016, per cui è prevista l'applicazione del c.d. modello *rolling*, che permette agli investitori, in sede di esercizio dei Diritti di Opzione, di richiedere che la consegna delle Nuove Azioni sia effettuata nella medesima giornata del Periodo di Opzione in cui avviene l'esercizio degli stessi Diritti di Opzione (fatta eccezione per i Diritti di Opzione esercitati nel corso dei primi due giorni di Offerta, le cui Nuove Azioni saranno consegnate al termine del terzo giorno di Offerta), anziché alla fine del Periodo di Opzione come generalmente previsto (c.d. Consegna all'Ultimo Giorno). A tal riguardo, è necessario evidenziare che la consegna delle Nuove Azioni secondo il modello *rolling* prima dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione fa perdere all'investitore il diritto alla revoca della propria sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 ("TUF") in caso di pubblicazione da parte dell'Emittente di un supplemento al Prospetto, ove i fatti nuovi, gli errori materiali o le imprecisioni oggetto di tale supplemento si siano verificati nel corso del Periodo di Opzione, ma dopo la consegna delle Nuove Azioni all'investitore. A titolo esemplificativo gli investitori devono considerare che se nel corso del Periodo di Opzione l'Emittente realizzasse le operazioni di cessione di Crediti Deteriorati previste nel Piano Industriale,

L'Emittente sarebbe tenuto a pubblicare un supplemento al Prospetto, ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF; gli investitori che avessero ricevuto la consegna delle Nuove Azioni prima della realizzazione della cessione, non avrebbero diritto di revocare la propria sottoscrizione a seguito della pubblicazione del supplemento concernente l'operazione di cessione in parola (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1 della Nota Informativa).

\* \* \* \*

1. Si evidenzia che l'Aumento di Capitale non è di per sé sufficiente a finanziare tutte le azioni strategiche del Piano Industriale 2018-2020 (anche "**Piano Industriale**") approvato dal Consiglio di Amministrazione di Creval il 7 novembre 2017. In particolare l'Aumento di Capitale contribuirà - unitamente alle altre azioni del Piano Industriale - a sostenere i costi e gli impatti negativi che saranno generati: a) dalle azioni di *de-risking* (ovvero le ulteriori rettifiche sui Crediti Deteriorati, anche tenuto conto della prima applicazione del principio IFRS 9 di cui *infra*, nonché le prospettate operazioni di deconsolidamento di questi ultimi); e b) dall'utilizzo del Fondo di Solidarietà per il settore del credito nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Industriale sull'organico del Gruppo facente capo a Creval ("**Gruppo Creval**" o "**Gruppo**").

L'attuazione del rafforzamento patrimoniale del Gruppo Creval previsto dal Piano Industriale per un controvalore complessivo di circa 803 milioni di euro (di cui l'Aumento di Capitale incide per un controvalore massimo complessivo fissato in Euro 699.660.561,30) costituisce la condizione necessaria per consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali dell'Emittente e del Gruppo a esito delle azioni strategiche del Piano Industriale; ciò in quanto dall'implementazione delle suddette azioni strategiche è previsto che derivino impatti negativi significativi sui requisiti patrimoniali. In particolare il Piano Industriale prevede azioni strategiche che nell'arco di Piano generano un fabbisogno di capitale netto per circa 803 milioni di euro, di cui le rettifiche nette sui Crediti Deteriorati - comprensive di quelle derivanti dal deconsolidamento di posizioni deteriorate per un valore lordo di 2,1 miliardi di euro - determinano impatti negativi per circa 742,5 milioni di euro. Si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.1 del Documento di Registrazione per quanto concerne gli impatti delle suddette azioni sui requisiti patrimoniali del Gruppo.

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che la realizzazione delle azioni di *de-risking* nonché delle ulteriori azioni strategiche del Piano, unitamente agli effetti della prima applicazione dell'IFRS 9, comporterà per l'Emittente, a partire dall'esercizio 2018, la rilevazione di impatti negativi sul patrimonio netto della Banca - eventualmente anche superiori a un terzo del capitale sociale, a seconda della composizione, tempo per tempo, del patrimonio netto della Banca - che assorbiranno interamente l'Aumento di Capitale.

In data 8 agosto 2017 l'Emittente ha ricevuto una comunicazione da Banca d'Italia avente ad oggetto la situazione aziendale del Gruppo Creval. In tale comunicazione l'Autorità di Vigilanza ha rilevato che "*Il Gruppo Creval evidenzia significative difficoltà nel recupero di un'adeguata redditività della gestione ordinaria: nell'ultimo quinquennio, il Gruppo ha espresso una capacità di autofinanziamento negativa, al netto di talune rilevanti componenti straordinarie. Le difficoltà riscontrate nella generazione dell'utile sono principalmente derivate - dato anche il contesto macroeconomico particolarmente sfavorevole che ha comportato la flessione dei ricavi più tradizionali - dall'elevato costo del rischio di credito, stante l'ingente stock di esposizioni non performing in portafoglio, nonché dal basso livello di efficienza operativa*".

Con riguardo alla recente realizzazione di interventi gestionali volti al contenimento dei costi aziendali e all'effettuazione di talune azioni di *de-risking*, dalla suddetta comunicazione si ricava che "*secondo le risultanze di un'analisi prospettica condotta dalla Vigilanza - che tiene conto delle stime reddituali formulate da [Creval] per il prossimo biennio, nonché della prevedibile evoluzione della rischiosità creditizia - tali interventi potrebbero risultare non sufficienti ad assicurare il ripristino di un'adeguata redditività che, pertanto, in assenza di ulteriori azioni correttive, è*

*destinata a permanere, nel medio termine, su livelli insoddisfacenti?* o comunque non idonei *“a fronteggiare le rettifiche su crediti che la banca potrebbe dover portare a conto economico nel prossimo futuro”*.

Banca d'Italia ha, pertanto, richiesto che gli organi sociali del Creval procedessero *“con la massima tempestività ed efficacia a porre in essere tutte le iniziative necessarie alla riqualificazione del profilo reddituale dell'azienda [...]”* definendo *“delle linee di indirizzo e degli obiettivi di un Piano Strategico [...] che, sia pure nell'usuale orizzonte temporale triennale, individu[asse] le iniziative aventi carattere prioritario in termini di miglioramento dell'efficienza operativa e di diversificazione dei driver reddituali, nonché le azioni volte a proseguire il percorso di risanamento intrapreso sul comparto creditizio [...]”* oltre che *“una pianificazione patrimoniale che individu[asse], coerentemente agli obiettivi strategici identificati, le esigenze patrimoniali adeguate al completamento della riorganizzazione e al recupero di congrui equilibri reddituali, individuando tempo per tempo le opportune iniziative di capital management e assicurando, nel contempo, il mantenimento di adeguati buffer di capitale rispetto alle richieste formulate nell'ultima “Capital decision”*.

A fronte delle richieste formulate dall'Autorità di Vigilanza nella suddetta comunicazione dell'8 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione di Creval ha approvato, in data 7 novembre 2017, il Piano Industriale 2018-2020 che prevede tra l'altro: (i) il rafforzamento patrimoniale della Banca, da attuarsi mediante un aumento di capitale della stessa; (ii) la riduzione del profilo di rischio del Gruppo mediante le già citate azioni di *de-risking* ovvero la rilevazione di ulteriori rettifiche dei Crediti Deteriorati ed operazioni di deconsolidamento di questi ultimi, nonché (iii) il rilancio dell'efficienza operativa e l'efficientamento del sistema di controllo dei costi. Si evidenzia che la realizzazione delle iniziative aziendali di cui al Piano Industriale in parola costituirà oggetto di monitoraggio con cadenza semestrale dall'Autorità di Vigilanza, la quale si è riservata, tra l'altro, di adottare ogni misura ritenuta necessaria ad assicurare la sana e prudente gestione del Gruppo Creval. In merito si precisa che una prima verifica da parte dell'Autorità è prevista subito dopo l'Aumento di Capitale.

In esecuzione del Piano Industriale, in data 19 dicembre 2017 l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000 in forma scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile (**“Aumento di Capitale”** e **“Nuove Azioni”**).

2. L'implementazione delle azioni poste alla base del Piano Industriale - che è stato elaborato a fronte delle richieste della Banca d'Italia di cui alla citata comunicazione dell'8 agosto 2017 - è cruciale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificare il profilo reddituale del Gruppo Creval. In tale contesto l'Aumento di Capitale (il cui controvalore massimo è, come detto, pari a 700 milioni di euro) costituisce la principale azione finalizzata a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali della Banca che deriveranno da: (i) le azioni di miglioramento della qualità dell'attivo del Gruppo e, in particolare, dalle programmate azioni di incremento delle rettifiche nette sui Crediti Deteriorati (per un controvalore netto atteso di circa 742,5 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro rilevate nei primi nove mesi del 2017) e di deconsolidamento di tali Crediti Deteriorati (per un controvalore atteso di circa 2,1 miliardi di euro), e (ii) il costo *one-off* del Fondo di Solidarietà per il settore del credito (c.d. fondo esuberi) per complessivi 61 milioni di euro. Si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.1 del Documento di Registrazione per gli elementi di dettaglio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che il Piano Industriale del Gruppo Creval è caratterizzato da significative incertezze, riferibili alla circostanza che la maggior parte delle Assunzioni Ipotetiche ad esso sottostanti non ricade interamente sotto il controllo degli amministratori; ciò rende particolarmente elevato il rischio che gli obiettivi in esso declinati non siano raggiunti. Si fa rinvio al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Registrazione per la descrizione delle Assunzioni Ipotetiche del Piano Industriale.

Si evidenzia che l'Aumento di Capitale ha natura scindibile e pertanto, ove non interamente sottoscritto, verrà eseguito e si intenderà limitato all'importo delle sottoscrizioni effettuate. Ove per qualsivoglia ragione l'Aumento di Capitale non fosse interamente sottoscritto, l'Emittente - in assenza di ulteriori azioni funzionali a far fronte agli assorbimenti di capitale connessi alle azioni strategiche di miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale la cui esecuzione è prevista dopo la conclusione dell'Aumento di Capitale - non sarebbe in grado di realizzare le suddette azioni strategiche o di realizzarle secondo i modi e i tempi previsti nel Piano Industriale. In tale circostanza il mancato successo dell'Aumento di Capitale - in considerazione dell'elevato costo del rischio di credito, stante lo *stock* di esposizioni *non performing* in portafoglio e del non adeguato livello di efficienza operativa - determinerebbe impatti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulla prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo. In tale caso le Autorità competenti potrebbero adottare azioni e/o misure di carattere straordinario, che potrebbero includere, tra gli altri, l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al Decreto 180, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE, come successivamente modificata e integrata ("BRRD"). Per maggiori informazioni in merito alle misure di risoluzione che possono essere adottate ai sensi della normativa italiana di recepimento della BRRD si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del presente Documento di Registrazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione). La società di revisione evidenzia nella propria relazione relativa al Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato 2017, mediante richiamo d'informativa, che, secondo gli amministratori di Creval la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo Creval è legata all'implementazione del Piano Industriale 2018-2020 (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del Documento di Registrazione).

2.1 Tra le assunzioni alla base del Piano Industriale il cui avverarsi è caratterizzato da particolare incertezza vi sono le azioni di *de-risking* (tra cui il deconsolidamento dei Crediti Deteriorati ad esito, *inter alia*, di un'operazione di Cartolarizzazione) per effetto delle quali l'Emittente si attende una riduzione, nell'arco di Piano, dei Crediti Deteriorati del Gruppo (*Non Performing Exposure ratio* lordo atteso a fine Piano (2020) pari al 9,6%). I Risultati Preliminari 2017 che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il 5 febbraio 2018 (per i quali si fa rinvio al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione; tali Risultati Preliminari non sono stati sottoposti ad attività di revisione contabile) mostrano un'incidenza dei Crediti Deteriorati sul totale dei crediti verso la clientela, calcolata su valori lordi di bilancio, pari a 21,6%. Inoltre al 31 dicembre 2016: (i) i Crediti Deteriorati del Gruppo - sia nel loro complesso che nelle singole categorie delle Sofferenze, Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute - presentano un'incidenza superiore rispetto a quella delle "Banche meno significative", intese come le banche soggette alla vigilanza di Banca d'Italia in stretta collaborazione con la BCE e i cui *asset* totali non eccedano i 30 miliardi di euro, categoria alla quale l'Emittente appartiene; (ii) il grado di copertura dei Crediti Deteriorati del Gruppo è inferiore a quello delle "Banche meno significative".

In relazione ai Crediti Deteriorati, si segnala che, ad esito degli accertamenti ispettivi condotti da Banca d'Italia nel periodo giugno - settembre 2016 in materia di governo, gestione e controllo del rischio di credito, sono stati rilevati da parte dell'Autorità di Vigilanza ritardi nella classificazione delle esposizioni e nell'adeguamento dei livelli di copertura nonché la necessità di adeguare *policy* e processi in materia di monitoraggio andamentale e valutazione dei Crediti Deteriorati.

Sebbene la Banca ritenga che gli interventi di adeguamento adottati siano idonei a fronteggiare le carenze riscontrate dall'Autorità di Vigilanza, alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che gli stessi si rivelino non pienamente efficaci e/o rispondenti alle richieste dell'Autorità. A tal riguardo si segnala che alla Data del Documento di Registrazione la Banca non ha ancora ricevuto da Banca d'Italia l'esito del processo SREP che riferito al 31 dicembre 2017 stabilirà i requisiti prudenziali applicabili al Gruppo per il 2018. Alla Data del Documento di Registrazione, pertanto, non si può escludere che i requisiti prudenziali applicabili al Gruppo per l'anno in corso risultino più alti di quelli previsti per il 2017. In tal caso l'Emittente potrebbe trovarsi costretto a posticipare, in tutto o in parte, l'esecuzione di talune

azioni di *de-risking* previste nel Piano. Si evidenzia che l'incapacità dell'Emittente di realizzare le azioni strategiche del Piano o di realizzarle secondo i modi e i tempi previsti nel Piano Industriale comporterebbe impatti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Creval fino a pregiudicare la prospettiva della continuità aziendale.

2.2 In data 15 febbraio 2018 è stato concluso tra Creval e Mediobanca (in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Santander (in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*), Commerzbank Aktiengesellschaft e Société Générale (in qualità di *Senior Joint Bookrunners*), Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A., Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di *Joint Bookrunners*) e MAINFIRST Bank AG (in qualità di *Co-Lead Manager*) (i “**Garanti**”), il Contratto di Garanzia.

Il Contratto di Garanzia ha ad oggetto, *inter alia*, l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino a un numero massimo di 6.996.605.613 Nuove Azioni e per un controvalore massimo di Euro 699.660.561,30, in proporzione all'impegno assunto da ciascun Garante. Le obbligazioni derivanti dal Contratto di Garanzia e relative alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste inoptate al termine dell'asta dei Diritti di Opzione in Borsa sono soggette a talune condizioni. Inoltre il Contratto di Garanzia contiene clausole che attribuiscono ai *Global Coordinators* il diritto, anche per conto degli altri Garanti, di recedere dal Contratto di Garanzia stesso al verificarsi - tra la data di sottoscrizione del Contratto di Garanzia e la data di pagamento delle Nuove Azioni da parte di Garanti - di talune circostanze.

Ove (i) l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell'Offerta in Borsa e (ii) non si verificassero le condizioni cui sono soggette le obbligazioni derivanti dal Contratto di Garanzia relative alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste inoptate al termine dell'asta dei Diritti di Opzione in Borsa o al ricorrere delle specifiche circostanze previste dal Contratto di Garanzia, l'impegno di garanzia dei Garanti dovesse venir meno, l'Aumento di Capitale risulterebbe non interamente eseguito. In tale evenienza - in assenza di ulteriori azioni funzionali a far fronte integralmente agli assorbimenti di capitale connessi alle azioni strategiche di miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale la cui esecuzione è prevista dopo la conclusione dell'Aumento di Capitale, sarebbero pregiudicate la possibilità di realizzare integralmente gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020 e la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

2.3 L'Emittente, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 deve tener conto degli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 – Financial Instruments (“**IFRS 9**”). Nell'ambito del Piano Industriale è stata formulata una stima preliminare degli impatti complessivamente riconducibili all'entrata in vigore dell'IFRS 9 (si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 del Documento di Registrazione per gli elementi di dettaglio), effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Documento di Registrazione. A tal riguardo occorre considerare che alla Data del Documento di Registrazione sono ancora in corso le attività della Banca finalizzate all'implementazione delle nuove modalità di determinazione dell'*impairment* delle attività finanziarie, pertanto, l'effettivo impatto riconducibile all'entrata in vigore dell'IFRS 9 - da determinarsi una volta completati i modelli, definiti gli sviluppi attesi (*forward-looking*) alla data di prima applicazione - potrebbe anche differire in maniera significativa rispetto a quello previsto nel Piano. In caso di scostamenti significativi, l'Emittente e il Gruppo potrebbero rilevare impatti negativi significativi sulla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria. Si fa rinvio al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.4, del Documento di Registrazione per gli elementi di dettaglio in ordine ai suddetti impatti. Inoltre si evidenzia che gli ulteriori nuovi principi contabili internazionali emanati dallo IASB - e, nello specifico, l'IFRS15 “Ricavi generati dai contratti con la clientela” e l'IFRS16 “Leasing” - a partire dal 2018 potrebbero avere

un impatto negativo per il Gruppo, non previsto nel Piano Industriale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 del Documento di Registrazione).

2.4 Gli obiettivi del Piano si basano su ulteriori Assunzioni Ipotetiche che potrebbero non verificarsi, o potrebbero verificarsi soltanto in parte oppure in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero, infine, potrebbero cambiare nel corso del periodo di riferimento del Piano. Il mancato o parziale verificarsi di tali assunzioni, ovvero degli effetti positivi attesi dalle stesse, potrebbe comportare scostamenti, anche significativi, rispetto ai Dati Previsionali contenuti nel Piano e non consentire il raggiungimento degli obiettivi, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.2 del Documento di Registrazione). In considerazione dell'incertezza che caratterizza qualunque dato previsionale, gli investitori sono invitati, nelle proprie decisioni di investimento, a non fare esclusivo affidamento sui dati previsionali.

3. Si evidenzia che la dinamica reddituale della gestione operativa del Gruppo - determinata considerando esclusivamente le componenti operative e ricorrenti - mostra una riduzione significativa dei margini a partire dal 2014 (per informazioni di dettaglio in ordine alla *performance* reddituale del Gruppo Creval determinata considerando esclusivamente le componenti operative/ricorrenti si fa rinvio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 del Documento di Registrazione).

I Risultati Preliminari 2017 (non sottoposti a revisione contabile) mostrano tra l'altro (i) una riduzione del margine di interesse rispetto all'esercizio 2016 e (ii) una perdita a livello consolidato pari a 331,8 milioni di euro a fronte di una perdita consolidata nell'esercizio 2016 pari a 333,1 milioni di euro. I Risultati Preliminari 2017 - alla determinazione dei quali contribuisce la rilevazione delle perdite da cessione di crediti deteriorati - risultano influenzati dagli effetti positivi degli utili da cessione di titoli in portafoglio realizzati in particolare nel quarto trimestre 2017 (per complessivi 36 milioni di euro), di cui una quota parte (9 milioni di euro) ha natura non ricorrente.

In considerazione di quanto sopra si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che sussistono limiti all'idoneità delle informazioni finanziarie storiche del Gruppo Creval a fornire indicazioni in ordine all'andamento reddituale prospettico di tale Gruppo.

4. Alla Data del Documento di Registrazione all'Emittente sono stati assegnati i seguenti giudizi *non-investment grade* di *rating*: (i) da DBRS, R-4 a breve termine e BB a lungo termine con *outlook under review*, (ii) da Moody's NP a breve termine e Ba3 a lungo termine con *outlook developing*, e (iii) da Fitch Ratings B a breve termine e B- a lungo termine con *outlook watch evolving*.

Qualora si verificasse un *downgrading* del *rating* attribuito dalle agenzie ciò potrebbe avere ripercussioni negative in termini di maggiori difficoltà dell'accesso al mercato del *funding*, con un aumento dei costi di finanziamento e conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di Registrazione).

5. Nel mese di novembre 2017, dopo l'approvazione della Relazione Intermedia Consolidata 2017, la presentazione del Piano Industriale e in particolare dopo il *downgrading* da parte delle agenzie di *rating* DBRS e Moody's, si sono verificati deflussi significativi di liquidità. Sebbene a fronte di ciò l'Emittente abbia intrapreso iniziative volte a rafforzare la capacità di compensare i flussi di liquidità (*counterbalancing capacity*), si richiama l'attenzione degli investitori sull'evenienza che (i) una diminuzione della fiducia da parte dei clienti possa limitare la capacità del Gruppo di accedere alla raccolta *retail* sia attraverso il canale dei depositi sia per il tramite di strumenti finanziari, e (ii) modifiche nelle politiche e nei requisiti di accesso al finanziamento stabilite dalla BCE, ivi incluse eventuali modifiche dei criteri di individuazione delle tipologie di attivi ammessi con finalità di garanzia e/o delle relative valutazioni, possano incidere negativamente sulla possibilità dell'Emittente di accedere al finanziamento presso la BCE, in entrambi i



casi con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione). A tal riguardo si evidenzia che al 31 dicembre 2017, l'esposizione del Gruppo Creval nei confronti della BCE per operazioni di rifinanziamento TLTRO2 (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*) si attesta a 2,5 miliardi di euro, pari all'11% rispetto alla raccolta complessiva a tale data (raccolta diretta da clientela e debiti verso banche).

6. In data 23 gennaio 2018 sono iniziati, presso il Credito Valtellinese, degli accertamenti ispettivi da parte della Consob aventi ad oggetto: (i) il processo di selezione e *targeting* dei prodotti distribuiti alla clientela; (ii) la definizione delle politiche commerciali ed i sistemi di incentivazione del personale; (iii) il modello di relazione con la clientela per la prestazione dei servizi di investimento, con particolare riferimento alle modalità di abbinamento del servizio di consulenza agli altri servizi; (iv) le procedure per la valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela; (v) le modalità di informativa alla clientela in ordine alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di operazioni di investimento, con particolare riguardo a quelli di propria emissione; (vi) i presidi inerenti all'operatività della clientela in azioni di propria emissione. In merito, la Consob ha precisato che le verifiche dei suddetti aspetti saranno condotte avendo riguardo alla concreta operatività effettuata dalla clientela *retail* e potranno anche riguardare la programmata operazione di aumento di capitale della Banca approvata all'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2017. Al riguardo si evidenzia che la Banca d'Italia ha fatto presente all'Emittente che l'offerta al pubblico riveniente dall'Aumento di Capitale dovrà essere effettuata in applicazione di *policy* aziendali e di procedure interne adeguate ad assicurare il rispetto del quadro normativo vigente con particolare riferimento alle disposizioni a tutela degli investitori. In relazione a tali accertamenti ispettivi non è possibile escludere che all'esito degli stessi la Consob richieda l'adozione di misure di adeguamento e/o correttive finalizzate a colmare le carenze eventualmente rilevate e/o adotti provvedimenti che possano influire negativamente, anche in misura significativa, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 (e) del Documento di Registrazione).

7. Nell'ambito delle cariche assunte, alcuni membri degli organi sociali della Banca hanno ricevuto delle sanzioni amministrative in relazione a carenze in materia antiriciclaggio e di trasparenza nelle relazioni con la clientela. In particolare, la Banca d'Italia, con provvedimento del 22 ottobre 2013, ha comminato sanzioni amministrative - per carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di antiriciclaggio e trasparenza ai sensi: (i) dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del TUB; (ii) del Titolo IV, Capitolo 11 della Circolare n. 229; e (iii) del Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta della Circolare n. 263 - ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Creval: Miro Fiordi (allora Amministratore Delegato e Direttore Generale), Cogliati Gabriele (Consigliere), Colombo Michele (allora Consigliere), Scarallo Paolo (Consigliere) e Paolo Stefano Giudici (Consigliere), per un importo complessivo pari ad Euro 99.000. Inoltre, la medesima Autorità, con provvedimento del 22 ottobre 2013, ha comminato sanzioni amministrative - per carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di antiriciclaggio e trasparenza ai sensi: (i) dell'articolo 67, comma 1, lettere b) e d) del TUB; (ii) del Titolo IV, Capitolo 11 della Circolare n. 229; e (iii) del Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta della Circolare n. 263 - ai seguenti componenti del Collegio Sindacale di Creval: Angelo Garavaglia (Presidente), per un importo complessivo pari ad Euro 16.500 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione).

8. Alla Data del Documento di Registrazione l'Emittente e le società del Gruppo sono parte di diversi procedimenti giudiziari. In particolare, al 30 settembre 2017 risultano in essere, in capo alle società del Gruppo, 532 cause passive (diverse da quelle giuslavoristiche) per un *petitum* complessivo di 130 milioni di euro. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 settembre 2017 sono stati fatti accantonamenti al Fondo Rischi ed Oneri per 15 milioni di euro (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione).

[QUESTA PAGINA STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>11</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>13</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>18</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>19</b>
1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI.....	19
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	19
<b>2. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>20</b>
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI.....	20
2.1.1 <i>Rischi relativi alle modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale con rilevante effetto diluitivo e limitazioni alla facoltà di revoca ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF</i> .....	20
2.1.2 <i>Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni</i> .....	21
2.1.3 <i>Rischi connessi all’andamento del mercato dei Diritti di Opzione</i> .....	22
2.1.4 <i>Rischi connessi agli impegni di garanzia e rischi connessi alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale</i> .....	22
2.1.5 <i>Rischi connessi agli effetti diluitivi conseguenti all’Aumento di Capitale</i> .....	25
2.1.6 <i>Rischi connessi ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi</i> .....	26
2.1.7 <i>Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti</i> .....	27
2.1.8 <i>Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse</i> .....	27
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>30</b>
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE.....	30
3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO.....	30
3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE.....	31
3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	32
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</b> .....	<b>34</b>
4.1 DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI.....	34
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE.....	34
4.3 CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI.....	34
4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.....	34
4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI.....	34
4.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE NUOVE AZIONI SARANNO EMESSE.....	34
4.7 DATA PREVISTA PER L’EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.....	35
4.8 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE NUOVE AZIONI.....	36
4.9 ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O OBBLIGHI D’ACQUISTO ( <i>SELL-OUT</i> ) E DIRITTO DI ACQUISTO ( <i>SQUEEZE-OUT</i> ) IN RELAZIONE ALLE NUOVE AZIONI.....	36
4.10 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL’EMITTENTE NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E DELL’ESERCIZIO IN CORSO.....	36
4.11 REGIME FISCALE.....	36
<b>5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA</b> .....	<b>57</b>
5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA.....	57
5.1.1 <i>Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata</i> .....	57
5.1.2 <i>Ammontare totale dell’Offerta</i> .....	57
5.1.3 <i>Periodo di validità dell’offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione</i> .....	57
5.1.4 <i>Revoca e sospensione dell’offerta</i> .....	59
5.1.5 <i>Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso</i> .....	59
5.1.6 <i>Ammontare minimo e/o massimo delle sottoscrizioni</i> .....	59

5.1.7	<i>Possibilità di ritirare la sottoscrizione</i> .....	59
5.1.8	<i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni</i> .....	59
5.1.9	<i>Termini e modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta</i> .....	60
5.1.10	<i>Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati</i> .....	60
5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE .....	61
5.2.1	<i>Destinatari e mercati dell'offerta</i> .....	61
5.2.2	<i>Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni</i> .....	62
5.2.3	<i>Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione</i> .....	62
5.2.4	<i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato</i> .....	62
5.2.5	<i>Over allotment e Greenshoe</i> .....	62
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO .....	63
5.3.1	<i>Prezzo di offerta</i> .....	63
5.3.2	<i>Procedura per la comunicazione del prezzo di offerta</i> .....	63
5.3.3	<i>Limitazioni del diritto di opzione</i> .....	63
5.3.4	<i>Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche</i> .....	63
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE.....	64
5.4.1	<i>Indicazione dei responsabili del collocamento dell'offerta e dei collocatori</i> .....	64
5.4.2	<i>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni Paese</i> .....	64
5.4.3	<i>Impegni di sottoscrizione e garanzia</i> .....	64
5.4.3.1	<i>Accordi di garanzia</i> .....	64
5.4.3.2	<i>Accordi di sub-garanzia di prima allocazione</i> .....	67
5.4.4	<i>Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia</i> .....	68
<b>6.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>69</b>
6.1	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	69
6.2	ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI .....	69
6.3	ALTRE OPERAZIONI .....	69
6.4	INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO .....	69
6.5	STABILIZZAZIONE .....	69
<b>7.</b>	<b>POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA .....</b>	<b>70</b>
7.1	AZIONISTI VENDITORI .....	70
7.2	STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA DA CIASCUNO DEGLI AZIONISTI VENDITORI .....	70
7.3	ACCORDI DI LOCK-UP.....	70
<b>8.</b>	<b>SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE.....</b>	<b>71</b>
8.1	PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'EMISSIONE .....	71
<b>9.</b>	<b>DILUIZIONE .....</b>	<b>72</b>
9.1	DILUIZIONE DERIVANTE DALL'OFFERTA.....	72
<b>10.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>73</b>
10.1	CONSULENTI.....	73
10.2	INDICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI .....	73
10.3	PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI.....	73
10.4	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	73

## DEFINIZIONI

I termini definiti nella Nota Informativa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione. Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e termini utilizzati, in maniera più ricorrente, all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Nota Informativa - che non siano altrimenti definiti nel Documento di Registrazione - hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

### **Accordi di Pre-Garanzia**

Gli accordi di pre-garanzia sottoscritti in data 7 novembre 2017 dall'Emittente e da Mediobanca (in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), in data 29 novembre 2017 dall'Emittente e da Citigroup (in qualità di *Co-Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), in data 31 gennaio 2018 da Barclays e Credit Suisse e Santander (in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*), in data 2 febbraio da Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e in data 6 febbraio 2018 da Société Générale (in qualità di *Senior Joint Bookrunners*), in data 6 febbraio 2018 da Banca Akros S.p.A., in data 1° febbraio 2018 da Equita SIM S.p.A. e in data 30 gennaio 2018 da Keefe, Bruyette & Woods (tramite Stifel Nicolaus Europe limited) (in qualità di *Joint Bookrunners*) e in data 1 febbraio 2018 da MAINFIRST Bank AG (in qualità di *Co-Lead Manager*). Ai sensi di tali accordi le suddette istituzioni finanziarie si sono impegnate a sottoscrivere - a condizioni in linea con la prassi di mercato ed alcune disposizioni specifiche, tra cui l'assenza di elementi ostativi o eventi che possano pregiudicare la realizzazione da parte della Società dei *target* finanziari del Piano Industriale e che le condizioni di emissione effettivamente applicabili al lancio dell'offerta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei feedback degli investitori istituzionali, consentano di completare con buon esito l'Aumento di Capitale - il Contratto di Garanzia.

### **Aumento di Capitale**

L'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di euro 699.660.561,30, comprensivo del sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione di Nuove Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 e del 14 febbraio 2018, a valere sulla delega allo stesso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017.

### **Autorità di Vigilanza**

A seconda del contesto la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate.

### **Azioni Creval o Azioni**

Le azioni ordinarie della Banca, ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

**Banca Centrale Europea** o **BCE** La banca centrale europea.

<b>Banca d'Italia</b>	La banca centrale della Repubblica Italiana.
<b>Barclays</b>	Barclays Bank PLC, con ufficio a Londra (Regno Unito), 5 The North, Canary Wharf, E14 4BB.
<b>Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016</b>	Il fascicolo di bilancio del Gruppo Creval relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
<b>Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015</b>	Il fascicolo di bilancio del Gruppo Creval relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
<b>Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014</b>	Il fascicolo di bilancio del Gruppo Creval relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
<b>Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013</b>	Il fascicolo di bilancio del Gruppo Creval relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Capitale Sociale complessivo di Creval Post Offerta</b>	Il capitale sociale dell'Emittente quale risulterà a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.
<b>Circolare n. 229 o Istruzioni di Vigilanza</b>	Le " <i>Istruzioni di Vigilanza per le Banche</i> " contenute nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata.
<b>Circolare n. 263 o Nuove Disposizioni di Vigilanza</b>	Le " <i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche</i> " contenute nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata.
<b>Circolare n. 285 o Disposizioni di Vigilanza</b>	La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata, recante " <i>Disposizioni di Vigilanza per le Banche</i> " che, tra le altre cose, (i) riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui, in particolare, la Circolare n. 263, la Circolare n. 229 ed altre disposizioni rilevanti non incorporate in dette circolari, (ii) recepisce la CRD IV e (iii) attua alcune disposizioni del CRR rimesse alle discrezionalità nazionali.
<b>Citigroup</b>	Citigroup Global Markets Limited, con sede legale a Londra (Regno Unito), Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB.
<b>Codice Civile</b>	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto e approvato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e successive modifiche.
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.

<b>Contratto di Garanzia</b>	Il contratto di garanzia sottoscritto in data 15 febbraio 2018 dall’Emittente, da una parte, e dai Garanti, dall’altra parte, ai sensi del quale questi ultimi si sono impegnati a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente non sottoscritte al termine dell’Offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di euro 699.660.561,30.
<b>Credito Valtellinese o Creval o Banca o Capogruppo o Emittente</b>	Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio, n.8.
<b>Credit Suisse</b>	Credit Suisse Securities (Europe) Limited, con sede legale in Londra (Regno Unito), One Cabot Square E14 4QJ.
<b>Data del Documento di Registrazione</b>	La data di approvazione del Documento di Registrazione (come di seguito definito) da parte della CONSOB.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della presente Nota Informativa (come di seguito definita) da parte della CONSOB.
<b>Direttiva 2003/71/CE</b>	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al Documento di Registrazione da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata.
<b>Diritti di Opzione</b>	I diritti di opzione validi per la sottoscrizione di Nuove Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale nel rapporto di n. 631 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione posseduta.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il Documento di Registrazione relativo alla Banca, depositato presso Consob in data 17 febbraio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 17 febbraio 2018, protocollo n. 0042005/18. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca (Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8) e sul sito internet <a href="http://www.gruppocreval.com">www.gruppocreval.com</a> .
<b>Facoltà di Consegna <i>Rolling</i></b>	Facoltà di ricevere le Nuove Azioni al termine della fase della liquidazione della giornata di borsa aperta in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta ai sensi dell’articolo 2.6.6 del Regolamento di Borsa, purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli.
<b>Garanti</b>	Mediobanca (in qualità di <i>Sole Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> ), Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Santander (in qualità di <i>Co-Global Coordinators</i> e <i>Joint Bookrunners</i> ), Commerzbank Aktiengesellschaft e Société Générale (in qualità di <i>Senior Joint Bookrunners</i> ), Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A., Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di <i>Joint Bookrunners</i> ) e MAINFIRST Bank AG (in qualità di <i>Co-Lead Manager</i> ), ossia le istituzioni finanziarie che hanno sottoscritto il Contratto di Garanzia prima dell’avvio dell’Offerta.
<b>Global Coordinators</b>	Mediobanca (in qualità di <i>Sole Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> ) e Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Santander (in qualità di <i>Co-Global Coordinators</i> e <i>Joint Bookrunners</i> ).

<b>Gruppo o Gruppo Credito Valtellinese o Gruppo Creval</b>	Il Gruppo Credito Valtellinese è composto dall'Emittente e dalle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.
<b>Gruppo Bancario Credito Valtellinese</b>	Indica il Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5216.7 e composto dall'Emittente e dalle società da questa controllate ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB.
<b>IAS/IFRS o IFRS o Principi Contabili Internazionali</b>	Tutti gli “ <i>International Financial Reporting Standards</i> ” (IFRS), tutti gli “ <i>International Accounting Standards</i> ” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“ <i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i> ” (IFRIC), precedentemente denominate “ <i>Standing Interpretations Committee</i> ” (SIC), adottati dall'Unione Europea.
<b>ISIN</b>	Acronimo di <i>International Security Identification Number</i> . Codice internazionale per identificare univocamente gli strumenti finanziari.
<b>Istruzioni di Borsa</b>	Indica le “ <i>Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.</i> ” entrate in vigore il 3 marzo 2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma, via del Quirinale n. 21.
<b>Joint Bookrunners</b>	Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A., Keefe, Bruyette & Woods.
<b>Legge Fallimentare</b>	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa”, come successivamente modificato e integrato.
<b>Mediobanca</b>	Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Cuccia, 1.
<b>Mercato Telematico Azionario o MTA</b>	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., società del gruppo <i>London Stock Exchange</i> , con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa alla Banca, depositata presso Consob in data 17 febbraio 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 17 febbraio 2018, protocollo n. 0042006/18. La Nota di Sintesi è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca (Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8) e sul sito internet <a href="http://www.gruppocreval.com">www.gruppocreval.com</a> .
<b>Nuove Azioni</b>	Le azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, senza indicazione del valore nominale, dell'Emittente che sono oggetto dell'Offerta.
<b>Offerta in Borsa</b>	L'offerta in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile dei Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione.



<b>Offerta o Offerta in Opzione</b>	L'offerta in opzione di n. 6.996.605.613 Nuove Azioni, rivolta agli azionisti di Creval nel rapporto di n. 631 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione posseduta.
<b>Periodo di Opzione</b>	Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, compreso tra 19 febbraio 2018 e l'8 marzo 2018 (estremi inclusi).
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale ciascuna Nuova Azione è offerta in opzione nell'ambito dell'Offerta, pari a Euro 0,10.
<b>Prospetto</b>	Indica congiuntamente il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi.
<b>Regolamento 809/2004</b>	Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'Assemblea della Borsa Italiana e vigente alla Data del Documento di Registrazione.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento MVU</b>	Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
<b>Regolamento Parti Correlate</b>	Il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Relazione Consolidata 2017 o Consolidato Abbreviato 2017</b>	<b>Intermedia o Bilancio Intermedio</b> La relazione intermedia di gestione al 30 settembre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 novembre 2017.
<b>Santander</b>	Banco Santander SA, con sede in Avenida Cantabria S/N, Boadilla Del Monte, 28660 Madrid - Spagna
<b>Senior Joint Bookrunners</b>	Commerzbank Aktiengesellschaft e Société Générale.
<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale di Credito Valtellinese Società per Azioni, vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>Testo Unico Finanza o TUF</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni.

## **GLOSSARIO**

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Indicazione delle persone responsabili**

Credito Valtellinese Società per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in qualità di Emittente, assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Credito Valtellinese Società per Azioni, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### 2. FATTORI DI RISCHIO

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori devono considerare alcuni fattori di rischio.

Si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

Il presente Capitolo descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, al Gruppo, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo operano, nonché alle altre informazioni, contenute nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

Ove non diversamente specificato, i rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della presente Nota Informativa.

#### 2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI

##### ***2.1.1 Rischi relativi alle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale con rilevante effetto diluitivo e limitazioni alla facoltà di revoca ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF***

Nell'ambito delle valutazioni sulla *product governance* l'Emittente ha classificato le Azioni di Creval (ivi incluse le Nuove Azioni) quali strumenti finanziari aventi la massima classe di rischio. Pertanto, le Azioni non sono adatte a investitori che non possono sopportare la perdita integrale del capitale investito o che hanno una totale avversione al rischio o che necessitano di una garanzia di redditività dell'investimento. Ai fini dell'adesione all'Offerta, la Banca:

- nei confronti dei propri clienti che siano anche azionisti, in relazione all'esercizio dei Diritti di Opzione, effettuerà la valutazione di adeguatezza ed, in caso di esito negativo della stessa, ove il cliente intenda comunque effettuare l'investimento dovrà rilasciare apposita dichiarazione olografa di tale intenzione;
- nei confronti dei propri clienti che non siano azionisti, effettuerà la valutazione di adeguatezza, ma, in caso di esito negativo della stessa, non sarà consentita l'adesione (c.d. adeguatezza bloccante).

Inoltre, si consideri che negli ultimi anni sui mercati finanziari italiani si sono riscontrati aumenti di capitale iperdiluitivi caratterizzati da un'elevata volatilità dei prezzi di mercato dei titoli azionari coinvolti, che tipicamente registrano forti oscillazioni al rialzo all'inizio dell'aumento e forti oscillazioni al ribasso alla fine dello stesso, così alterando il regolare meccanismo di formazione dei prezzi e generando effetti distorsivi che possono fuorviare il comportamento degli investitori. Ciò è dovuto alla scarsità di titoli azionari che si genera nel corso del periodo di offerta delle nuove azioni, e che impedisce alle dinamiche di mercato di riequilibrare i corsi azionari.

Al fine di ovviare a tale fenomeno, con Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 è stata introdotta una nuova modalità di esecuzione degli aumenti di capitale iperdiluitivi basata sul c.d. modello *rolling* e Borsa Italiana ha modificato il Regolamento di Borsa e le relative Istruzioni di Borsa, in vigore dal 15 dicembre 2016, al fine di implementare tale modello per i suddetti aumenti di capitale. Ai sensi del

Regolamento di Borsa per aumento di capitale iperdiluitivo si intende “*l’operazione di aumento di capitale per la quale il rapporto tra il prezzo teorico ex e il prezzo cum, stimato sulla base del prezzo di riferimento alla data in cui i termini dell’operazione di aumento di capitale sono annunciati, sia inferiore o uguale a 0,3. Qualora i termini dell’operazione siano resi noti con un anticipo maggiore di una settimana rispetto all’avvio dell’operazione, il rapporto è calcolato all’inizio della settimana precedente a quella in cui è previsto l’avvio dell’operazione*”.

Si segnala che l’Aumento di Capitale è iperdiluitivo, ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016, per cui è prevista l’applicazione del c.d. modello *rolling*, che permette agli investitori, in sede di esercizio dei Diritti di Opzione, di richiedere che la consegna delle Nuove Azioni sia effettuata nella medesima giornata del Periodo di Opzione in cui avviene l’esercizio degli stessi Diritti di Opzione (fatta eccezione per i Diritti di Opzione esercitati nel corso dei primi due giorni di Offerta, le cui Nuove Azioni saranno consegnate al termine del terzo giorno di Offerta), anziché alla fine del Periodo di Opzione come generalmente previsto (c.d. Consegna all’Ultimo Giorno). A tal riguardo, è necessario evidenziare che la consegna delle Nuove Azioni secondo il modello *rolling* prima dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione fa perdere all’investitore il diritto alla revoca della propria sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) in caso di pubblicazione da parte dell’Emittente di un supplemento al Prospetto, ove i fatti nuovi, gli errori materiali o le imprecisioni oggetto di tale supplemento si siano verificati nel corso del Periodo di Opzione, ma dopo la consegna delle Nuove Azioni all’investitore. A titolo esemplificativo gli investitori devono considerare che se nel corso del Periodo di Opzione l’Emittente realizzasse una delle operazioni di cessione di Crediti Deteriorati previste nel Piano Industriale, l’Emittente sarebbe tenuto a pubblicare un supplemento al Prospetto, ai sensi dell’art. 94, comma 7, del TUF; gli investitori che avessero ricevuto la consegna delle Nuove Azioni prima della realizzazione della cessione, non avrebbero diritto di revocare la propria sottoscrizione a seguito della pubblicazione del supplemento concernente l’operazione di cessione in parola.

### **2.1.2 Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni**

L’Aumento di Capitale ha ad oggetto Nuove Azioni, che hanno le stesse caratteristiche di, e sono fungibili con, le Azioni Creval in circolazione alla Data della Nota Informativa, e che saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario.

Le Nuove Azioni presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di Nuove Azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA.

Tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidità per motivi non dipendenti dall’Emittente e/o al di fuori del suo controllo, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Fattori quali cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale di Creval o dei suoi concorrenti o delle società controllate da e/o collegate dell’Emittente, mutamenti nelle condizioni generali dei settori in cui la Banca e il Gruppo operano, nell’economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative a Creval, potrebbero generare fluttuazioni, anche significative, del prezzo delle Nuove Azioni dell’Emittente.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni hanno inciso e potrebbero, in futuro, incidere negativamente sul prezzo di mercato delle azioni di Creval indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo.

Per maggiori informazioni in merito all’attività svolta dall’Emittente e ai settori in cui questi e il Gruppo operano si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 del Documento di Registrazione. Inoltre, per maggiori

informazioni in merito ai rischi ai quali l'Emittente e/o il Gruppo possono essere esposti in considerazione dell'andamento del contesto macroeconomico si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.2 del Documento di Registrazione.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Nuove Azioni Creval si rinvia al Capitolo 4 della presente Nota Informativa.

### **2.1.3 Rischi connessi all'andamento del mercato dei Diritti di Opzione**

I Diritti di Opzione sulle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta potranno essere negoziati sul MTA dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018 compreso. Tuttavia, tali Diritti di Opzione potrebbero presentare problemi di liquidità, a prescindere dall'Emittente o dall'ammontare degli stessi diritti, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle Azioni Creval sul MTA e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse.

Nell'ambito dell'Offerta, infine, alcuni azionisti della Società potrebbero decidere di non esercitare i propri Diritti di Opzione e di venderli sul mercato. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione o delle Nuove Azioni.

In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi (*i.e.*, entro il 2 marzo 2018) e/o di mancato esercizio entro il termine del relativo Periodo di Opzione (*i.e.*, entro l'8 marzo 2018), l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5 della Nota Informativa.

### **2.1.4 Rischi connessi agli impegni di garanzia e rischi connessi alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale**

In relazione all'Aumento di Capitale, l'Emittente ha sottoscritto con Mediobanca (in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Santander (in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*), Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale (in qualità di *Senior Joint Bookrunners*), Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods (tramite Stifel Nicolaus Europe limited) (in qualità di *Joint Bookrunners*) e MAINFIRST Bank AG (in qualità di *Co-Lead Manager*) degli accordi di pre-garanzia (gli "Accordi di Pre-Garanzia"), aventi ad oggetto l'impegno - soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e ad alcune disposizioni specifiche, tra cui l'assenza di elementi ostativi o eventi che possano pregiudicare la realizzazione da parte della Società dei *target* finanziari del Piano Industriale e che le condizioni di emissione effettivamente applicabili al lancio dell'offerta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei *feedback* degli investitori istituzionali, consentano di completare con buon esito l'Aumento di Capitale - a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero inoptati al termine dell'offerta in borsa dei diritti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di 700 milioni di euro.

Gli Accordi di Pre -Garanzia hanno cessato di avere efficacia con la stipula del Contratto di Garanzia.

In data 15 febbraio 2018 è stato concluso tra Creval e i Garanti il Contratto di Garanzia - soggetto alla legge italiana - che ha ad oggetto, *inter alia*, l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in

## FATTORI DI RISCHIO

Borsa fino a un numero massimo di 6.996.605.613 Nuove Azioni e per un controvalore massimo di Euro 699.660.561,30, in proporzione all'impegno assunto da ciascun Garante.

Il Contratto di Garanzia contiene clausole che attribuiscono ai Global Coordinators il diritto, anche per conto degli altri Garanti, di recedere dal Contratto di Garanzia stesso al verificarsi - tra la data di sottoscrizione del Contratto di Garanzia e la data di pagamento delle Nuove Azioni da parte di Garanti - di una o più delle circostanze individuate nel medesimo Contratto di Garanzia, quali segnatamente le seguenti:

- il verificarsi di (i) mutamenti negativi rilevanti (c.d. "*material adverse change*") o situazioni che possano determinare, ragionevolmente, mutamenti negativi rilevanti nella situazione finanziaria o di altro genere, nella redditività, negli attivi patrimoniali, nel *business*, sui risultati operativi e/o nelle prospettive della Banca o del Gruppo; (ii) il verificarsi o aggravarsi di ostilità, atti di terrorismo e/o la dichiarazione da parte della Repubblica Italiana, del Regno Unito, degli Stati Uniti o di ogni altro stato membro dell'Area Economica Europea di un'emergenza nazionale o di una guerra o di altre calamità o stato di crisi; (iii) un mutamento negativo rilevante o una situazione che possa determinare un mutamento negativo rilevante (c.d. "*material adverse change*") riguardante i mercati finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nella Repubblica Italiana o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea o nella situazione finanziaria, politica ed economica internazionale, nei tassi di cambio delle valute o nei controlli sui cambi delle valute; (iv) la sospensione o limitazione delle negoziazioni (a) delle azioni della Banca da parte di Borsa Italiana per eccesso di ribasso che si protragga per più di due giorni di Borsa; o (b) in via generale nella Borsa Italiana e in quasivoglia Mercato Regolamentato all'interno dell'Area Economica Europea o nella Borsa di New York; (v) la fissazione di prezzi minimi o massimi per le negoziazioni o la fissazione di *ranges* massimi di prezzo per effetto dei suddetti cambi o da parte di altre autorità governative; o (vi) una significativa interruzione delle attività bancarie commerciali o di regolamento titoli o dei servizi di liquidazione nella Repubblica Italiana, nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea e/o la dichiarazione di una moratoria generale sulle attività bancarie commerciali da parte delle autorità competenti nella Repubblica Italiana, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, nello Stato di New York o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea. Tutti i casi menzionati in questo paragrafo con riferimento ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) sarebbero tali, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, da rendere pregiudizievole e/o sconsigliabile l'implementazione e/o il proseguimento dell'Aumento di Capitale e/o da pregiudicare il buon esito o da rendere più oneroso l'adempimento degli obblighi di garanzia ai sensi del Contratto di Garanzia;
- il verificarsi di mutamenti nel capitale sociale della Banca (diversi da quelli derivanti dall'Aumento di Capitale), annunci di distribuzioni, o distribuzioni di dividendi straordinari in relazione alla Banca, ovvero mutamenti e/o eventi, fatti o circostanze di qualsiasi natura, riguardanti la Banca e/o il Gruppo, che secondo il ragionevole giudizio dei *Global Coordinators*, incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante sull'attività, sul *business*, sulla situazione finanziaria, sugli attivi patrimoniali, sulle passività, sulla redditività e sui risultati operativi attuali e prospettici della Società e/o del Gruppo;
- il verificarsi di mutamenti e/o eventi, fatti o circostanze di qualsiasi genere, riguardanti la Banca e/o il Gruppo, che secondo il ragionevole giudizio dei *Global Coordinators* (e che - in caso di giudizio negativo - devono essere comunicati per iscritto e giustificati alla Banca), incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante, sulla capacità di raggiungere i seguenti *target* finanziari – sia singolarmente sia complessivamente considerati – come indicati nel Piano

## FATTORI DI RISCHIO

Industriale: (i) il rendimento del patrimonio netto tangibile (*ROTE*) al 2020; (ii) l'*LNPE Ratio* (calcolato come crediti deteriorati lordi/crediti lordi) al 2018 e al 2020; (iii) l'*LNPE Coverage* al 2018 e al 2020; e (iv) il *CET1 Ratio* (sia *fully loaded* sia *phased-in*) al 2018 e al 2020 (i “**Target Finanziari**”). Per maggiori informazioni in merito ai *target* del Piano si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.7 del Documento di Registrazione;

- il verificarsi di mutamenti correnti o futuri nell'applicazione e/o nell'interpretazione della legge internazionale, europea, e/o italiana e dei regolamenti applicabili alla Banca e/o al Gruppo, sia fonti primarie sia secondarie, che derivino da orientamenti, raccomandazioni e linee guida e/o, consultazioni adottate dalle competenti autorità, in aggiunta a quelle che sono state espressamente considerate nelle assunzioni nel Piano Industriale, così come annunci di mutamenti – attuali o futuri – nei requisiti legali o regolamentari o nella loro interpretazione applicabile alla Banca e/o al Gruppo che, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, (i) potrebbero incidere negativamente e in modo rilevante sulla capacità di raggiungere i Target Finanziari nel loro complesso, o un Target Finanziario singolarmente considerato, così da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'implementazione o il proseguimento dell'Aumento di Capitale ovvero tale da rendere l'adempimento degli obblighi di sottoscrizione derivanti del Contratto di Garanzia più oneroso e/o (ii) incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante sul *business*, sulla situazione finanziaria, sugli attivi patrimoniali, sulle passività, sulla redditività e sui risultati operativi attuali e prospettici della Società e/o del Gruppo;
- il verificarsi di una violazione o inadempimento degli impegni assunti ai sensi del Contratto di Garanzia da parte della Banca;
- la non veridicità, l'inaccuratezza e/o incompletezza, totale o parziale, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Banca nel Contratto di Garanzia;
- la pubblicazione di un supplemento al Prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7 del TUF, così come successivamente modificato, in cui, con riferimento a ciascun supplemento, l'ammontare delle revoche esercitate ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, abbia o possa avere, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, un impatto negativo e in misura rilevante sull'Aumento di Capitale;
- l'emissione da parte della Banca d'Italia, della BCE e/o della Consob o di qualsiasi altra autorità di vigilanza o giudiziaria di un provvedimento, ivi incluso il commissariamento, nei confronti della Banca e/o di una società del Gruppo che, secondo il giudizio ragionevole dei *Global Coordinators*, abbia o possa avere un effetto negativo e in misura rilevante - o situazioni che possano ragionevolmente determinare un effetto negativo rilevante sulla situazione, finanziaria o altra, sulla redditività, sugli attivi patrimoniali, sul *business*, sulle operazioni o sulle prospettive della Banca o delle società del Gruppo, ovvero che, secondo il giudizio ragionevole dei *Global Coordinators* siano tali da rendere pregiudizievole e/o sconsigliabile l'implementazione e/o il proseguimento dell'Aumento di Capitale e/o da pregiudicarne il buon esito.

Si precisa inoltre che nel caso in cui si verifichi uno dei sopramenzionati eventi, la valutazione in ordine al verificarsi di tali eventi e la decisione di recedere dal Contratto di Garanzia sarà presa dalla maggioranza numerica dei *Global Coordinators* (per conto dei Garanti).

Infine, si consideri che il Contratto di Garanzia, come da prassi di mercato per operazioni simili, non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a disciplinare il giudizio e le



valutazioni da parte dei Global Coordinators ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, secondo i termini e le condizioni sopra descritte. Ne consegue, pertanto, che l'Emittente non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Global Coordinators nell'ambito del Contratto di Garanzia.

Inoltre, le obbligazioni derivanti dal Contratto di Garanzia e relative alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste inopstate al termine dell'asta dei Diritti di Opzione in Borsa sono soggette alle seguenti ulteriori condizioni, ciascuna delle quali è prevista nell'esclusivo interesse dei Garanti:

- la ricezione, alla date stabilite nel Contratto di Garanzia, delle *opinion*, dichiarazioni, *comfort letter* e *positive assurance* previste dal Contratto stesso, come da prassi di mercato per operazioni similari;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni dalle competenti autorità necessarie per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e per l'ammissione a negoziazione delle Nuove Azioni, ivi inclusa l'approvazione del Prospetto da parte di Consob (condizione, quest'ultima, già verificatasi alla Data della Nota Informativa); e
- l'Aumento di Capitale sia iniziato il 19 febbraio 2018.

\*\*\*

L'Aumento di Capitale in Opzione ha natura scindibile e pertanto, ove non interamente sottoscritto, verrà eseguito e si intenderà limitato all'importo delle sottoscrizioni effettuate. Ove (i) l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell'Offerta in Borsa e (ii) non si verificassero le condizioni cui sono soggette le obbligazioni derivanti dal Contratto di Garanzia relative alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste inopstate al termine dell'asta dei Diritti di Opzione in Borsa o, al ricorrere delle specifiche circostanze previste dal Contratto di Garanzia, l'impegno di garanzia dei Garanti dovesse venir meno, l'Aumento di Capitale risulterebbe non integralmente eseguito. In tale evenienza - in assenza di ulteriori azioni funzionali a far fronte integralmente agli assorbimenti di capitale connessi alle azioni strategiche di miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale la cui esecuzione è prevista dopo la conclusione dell'Aumento di Capitale - Creval potrebbe non essere in grado di finanziare le azioni strategiche volte a migliorare il profilo di rischio del Gruppo e la qualità dell'attivo patrimoniale previste nel Piano Industriale, con la conseguenza che tali azioni, la cui esecuzione è prevista a seguito della conclusione dell'Aumento di Capitale, non potrebbero essere eseguite nei modi e nei tempi previsti nel Piano Industriale, con impatti negativi sulla situazione economica, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo nonché sulla prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

L'implementazione del Piano Industriale da parte di Creval dipende, pertanto, dalla integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Ove l'Aumento di Capitale non fosse sottoscritto in tutto o in parte, Creval potrebbe essere tenuto ad adottare misure, anche su richiesta dell'Autorità di Vigilanza e/o di carattere straordinario, volte a mitigare e/o eliminare gli impatti negativi derivanti dall'impossibilità di dare esecuzione alle azioni strategiche previste nel Piano Industriale.

### ***2.1.5 Rischi connessi agli effetti diluitivi conseguenti all'Aumento di Capitale***

In considerazione del fatto che le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota di partecipazione sul capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta in Opzione per la parte di loro competenza.

Gli azionisti dell'Emittente che decidessero, invece, di non sottoscrivere l'Offerta in Opzione per la parte di loro competenza, vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale complessivo dell'Emittente. La percentuale massima di diluizione (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 99,84%.

Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo 9, Paragrafo 9.1 della Nota Informativa.

### **2.1.6 Rischi connessi ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi**

La sottoscrizione di Nuove Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio. L'investimento in azioni Creval comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di strumenti di "risoluzione", tra cui il c.d. "bail-in".

Al riguardo si precisa che la Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – "Bank Recovery and Resolution Directive") in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevede, *inter alia*, la possibilità in capo alla Banca d'Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione), di intraprendere strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. *bail-in*, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *bail-in*, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito ed, infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*).

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i sottoscrittori delle Nuove Azioni potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le Nuove Azioni, al pari delle ulteriori azioni ordinarie dell'Emittente, potrebbero essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potrebbero essere cancellati o sostanzialmente ridotti, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, i sottoscrittori delle Nuove Azioni potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività venissero convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. Infine, si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potrebbero essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione

di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

### **2.1.7 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti**

L'Offerta è promossa esclusivamente nel territorio dell'Italia e la presente Nota Informativa costituisce offerta di strumenti finanziari in Italia.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto per l'Offerta) sono validi per l'offerta al pubblico in Italia. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari agli investitori negli Stati Uniti d'America (se non in conformità alle esenzioni previste dal *Securities Act*) e agli investitori residenti in qualsiasi altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (congiuntamente con Stati Uniti d'America, i "Paesi Esclusi").

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche, (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative dei Paesi Esclusi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o negli altri Paesi Esclusi.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o nei Paesi Esclusi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero esenzione dalle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è né sarà promossa negli Stati Uniti d'America né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi Paese Escluso nel quale l'Offerta non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Pertanto, gli azionisti di Creval prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, dovranno avvalersi di specifici pareri legali in materia.

Creval ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese rivolto a investitori istituzionali (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "*qualified institutional buyers*", come definiti dalla Rule 144A adottata ai sensi del *Securities Act* ("**QIBs**"), e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalla *Regulation S* emanata ai sensi del *Securities Act*.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 della Nota Informativa.

### **2.1.8 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse**

Alcuni rapporti tra il Creval, qualsiasi delle società del Gruppo e/o i rispettivi azionisti, da una parte, e i Garanti, e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, dall'altra parte, potrebbero presentare dei conflitti di interessi in relazione agli impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni – eventualmente rimaste inoperte al termine dell'asta dei diritti inoperti – e a fronte degli impegni assunti dai Garanti nell'ambito del Contratto di Garanzia e degli Accordi di Pre-Garanzia, sulla base dei quali ciascun Garante percepirà delle commissioni.

I Garanti e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi: (i) vantano e/o potrebbero vantare rapporti creditizi, con o senza garanzia, con il Creval, con le società facenti parte del e/o sponsorizzate dal Gruppo e/o con gli azionisti di queste ultime; (ii) prestano, hanno prestato e/o potrebbero prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore del Creval, delle

## FATTORI DI RISCHIO

società facenti parte del Gruppo Creval e/o degli azionisti di queste ultime e/o a favore di parti terze in operazioni che coinvolgono Creval come controparte; (iii) detengono e/o potrebbero detenere, in conto proprio o per conto dei propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale e/o altri titoli del Creval, di società facenti parte del Gruppo Creval e/o di azionisti di queste ultime; (iv) sono e/o potrebbero essere emittenti di strumenti finanziari collegati al Creval e/o di strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari emessi dal Creval; (v) hanno stipulato e/o potranno stipulare con il Creval, con le società facenti parte del Gruppo Creval e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti; (vi) sono e/o potrebbero essere controparti del Creval con riferimento a strumenti finanziari derivati, *repo*, prestito titoli, operazioni di *trade finance*, accordi di *clearing* o, in generale, ad una serie di operazioni finanziarie che creano o possono creare un'esposizione creditizia o finanziaria verso il Creval o viceversa; e (vii) nel contesto delle operazioni di cui al punto (vi) detengono e/o potrebbero detenere "*collateral*" a garanzia delle obbligazioni del Creval e/o hanno e/o potrebbero avere la possibilità di compensare il valore di tali garanzie ("*collateral*") contro gli importi dovuti dal Creval allo scioglimento di tali operazioni.

I Garanti e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, hanno percepito, percepiscono o potranno percepire delle commissioni e/o *fee* a fronte della prestazione di tali servizi, della conclusione di tali accordi e operazioni. Inoltre, si segnala che i Garanti, e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo dello stesso, nello svolgimento delle proprie ordinarie attività, potrebbero concedere finanziamenti, stipulare accordi finanziari, ivi inclusi *margin loan* e attività di *hedging*, o stipulare accordi finanziari aventi a oggetto derivati e/o *collar* con uno o più soggetti interessati a partecipare all'Aumento di Capitale, ivi inclusi gli azionisti del Creval che intendano sottoscrivere le Nuove Azioni (i quali a fronte di tali operazioni, potrebbero, eventualmente, richiedere anche la costituzione di garanzie aventi ad oggetto azioni del Creval). Inoltre Mediobanca è stata nominata da Creval *arranger* nell'ambito di un'operazione finalizzata al deconsolidamento di crediti classificati come sofferenze ("**Project Aragorn**").

Si segnala, inoltre, che Credito Fondiario S.p.A. ("**Credito Fondiario**") e Dorotheum GmbH & Co KG ("**Dorotheum**") hanno sottoscritto accordi di natura commerciale con l'Emittente.

In particolare:

- Creval, subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Credito Fondiario dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione e alla integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale: (i) si è impegnato a far sì che Credito Fondiario venga nominato quale *master servicer* e, limitatamente ad una parte del portafoglio, quale *special servicer* della cartolarizzazione prevista nel Piano Industriale (Project Aragorn) (in caso di mancata esecuzione della cartolarizzazione per qualsivoglia motivo e conseguentemente di mancata nomina, Credito Fondiario avrà un diritto di esclusiva di sei mesi per formulare un'offerta di acquisto su una porzione del portafoglio di Crediti Deteriorati attualmente ricompreso nel perimetro della cartolarizzazione e Creval avrà l'obbligo di vendere tale portafoglio ove l'offerta economica rispetti i parametri indicati nel medesimo accordo, fermo restando che l'impegno ad effettuare la nomina di cui sopra rimane valido e vincolante anche ove Creval decidesse di eseguire la cartolarizzazione nonostante l'eventuale non integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale), e (ii) ha riconosciuto allo stesso Credito Fondiario un diritto di prima offerta su un ulteriore portafoglio di Crediti Deteriorati ricompreso in Project Gimli;
- Creval, subordinatamente all'assunzione da parte di Dorotheum dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione, ha riconosciuto a Dorotheum - anche nel caso in cui l'Aumento di Capitale abbia parziale esecuzione - un periodo di esclusiva in relazione al ramo inerente l'attività di

## FATTORI DI RISCHIO

credito su pegno (nell'ambito delle attività di cessione e valorizzazione di *non core asset* previsti nel Piano), nonché il diritto di essere preferito a parità di condizioni rispetto ad eventuali offerte di terze parti (*right to match*) ove Creval decidesse in futuro di vendere uno o più immobili pertinenti al suddetto ramo ricompresi nel c.d. portafoglio Sant'Agata.

Nel contesto dell'operazione Creval ha, inoltre, riconosciuto ad Algebris (in nome e per conto di fondi diversi e indipendenti da quelli che eventualmente investiranno nelle Nuove Azioni ai sensi dell'Accordo di Sub-garanzia di Primo Accollo), senza subordinare tale riconoscimento ad alcuna condizione sospensiva, un diritto di esclusiva su un portafoglio di crediti classificati ad "inadempienze probabili" ricompresi in Project Gimli, impegnandosi a vendere tale portafoglio ove, la *due diligence* di Algebris risulti positiva, l'Aumento di Capitale sia integralmente sottoscritto, sia raggiunto un accordo sulla documentazione contrattuale e Algebris formuli una offerta *binding* per un prezzo non inferiore alla soglia di prezzo indicata nel medesimo accordo.

Si segnala che le condizioni di prezzo indicate negli accordi aventi ad oggetto la cessione di Crediti Deteriorati sono stati definiti da Creval, d'accordo con le rispettive controparti, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni a cui sono avvenute operazioni analoghe realizzate con le medesime controparti in passato. Ciò nonostante si evidenzia che di fatto tale negoziazione - tenuto conto del contesto e dei rispettivi impegni assunti dalle parti - è avvenuta in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento 809/2004 ed interpretando la definizione di “capitale circolante” - quale capacità del Gruppo di reperire le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – così come contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente ritiene che il Gruppo disponga di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali per un periodo di almeno 12 mesi dalla data della presente Nota Informativa.

#### 3.2 Fondi propri e indebitamento

La tabella che segue riporta il totale del patrimonio netto, della raccolta diretta e dell’interbancario netto del Gruppo al 31 dicembre 2017. Si precisa che i dati riferiti al 31 dicembre 2017 non sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Società di Revisione.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>Al 31 dicembre 2017</b>
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>	
Capitale	1.846.817
Sovrapprezzi di emissione	-
Riserve	-60.629
Riserve da valutazione	-12.145
Strumenti di capitale	-
Azioni proprie (-)	-100
Utile (Perdita) di periodo (+/-)	-331.849
<b>Totale Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>1.442.094</b>
<b>Raccolta diretta</b>	
Debiti verso clientele	16.841.601
Titoli in circolazione	2.789.682
<b>Posizione Interbancario netta</b>	<b>1.109.776</b>
Crediti verso banche	2.033.413
Debiti verso banche	3.143.189

Per ulteriori informazioni sui Fondi Propri e l’indebitamento del Gruppo si vedano i Capitoli 3, 9 e 10 del Documento di Registrazione.

### 3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell'Emittente, non esistono situazioni di conflitto tra gli obblighi di ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e del Collegio Sindacale e i rispettivi interessi privati o altri doveri. Si precisa, tuttavia, che alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale svolgono attività di impresa nell'area geografica in cui opera Creval e pertanto nell'esercizio di tale attività tali soggetti potrebbero effettuare operazioni con l'Emittente (in particolare, potrebbero accedere alle forme di finanziamento che l'Emittente normalmente eroga a favore delle imprese operanti sul territorio al fine di sostenere l'economia locale, quali, per esempio, affidamenti in conto corrente, forme tecniche di fido dedicate alle imprese, mutui chirografari, etc.) in situazione di potenziale conflitto di interesse.

Alcuni rapporti tra Creval, qualsiasi delle società del Gruppo e/o i rispettivi azionisti, da una parte, e i Garanti e/o le società rispettivamente, controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, dall'altra parte, potrebbero presentare dei conflitti di interesse in relazione agli impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni - eventualmente rimaste inoperte al termine dell'asta dei diritti inoperti- e a fronte degli impegni assunti nell'ambito degli Accordi di Pre-Garanzia e del Contratto di Garanzia, sulla base dei quali i Garanti percepiranno delle commissioni.

Si segnala che i Garanti, e/o le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate: (i) vantano e/o potrebbero vantare rapporti creditizi, con o senza garanzia, con Creval, con le società facenti parte del e/o sponsorizzate dal Gruppo e/o con gli azionisti di queste ultime; (ii) prestano, hanno prestato e/o potrebbero prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore di Creval, delle società facenti parte del Gruppo e/o di azionisti di queste ultime; (iii) detengono e/o potrebbero detenere, in conto proprio o per conto dei propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale e/o altri titoli di Creval, di società facenti parte del Gruppo e/o di azionisti di queste ultime; (iv) sono e/o potrebbero essere emittenti di strumenti finanziari collegati a Creval e/o di strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari emessi da Creval; (v) hanno stipulato e/o potranno stipulare con Creval, con le società facenti parte del Gruppo e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti; (vi) sono e/o potrebbero essere controparti di Creval con riferimento a strumenti finanziari derivati, *repo*, prestito titoli, operazioni di *trade finance*, accordi di *clearing*, o, in generale, ad una serie di operazioni finanziarie che creano o possono creare un'esposizione creditizia o finanziaria verso Creval o viceversa; e (vii) nel contesto delle operazioni di cui al punto (vi) detengono e/o potrebbero detenere "*collateral*" a garanzia delle obbligazioni di Creval e/o hanno e/o potrebbero avere la possibilità di compensare il valore di tali garanzie ("*collateral*") contro gli importi dovuti da Creval allo scioglimento di tali operazioni.

I Garanti e/o le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, hanno percepito, percepiscono o potranno percepire delle commissioni e/o *fees* a fronte della prestazione di tali servizi, della conclusione di tali accordi e operazioni. Inoltre, si segnala che i Garanti e/o le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, nello svolgimento delle proprie ordinarie attività, potrebbero concedere finanziamenti, stipulare accordi finanziari, ivi inclusi *margin loan* e attività di *hedging*, o stipulare accordi finanziari aventi ad oggetto derivati e/o *collar* con uno o più soggetti interessati a partecipare all'Aumento di Capitale, ivi inclusi gli azionisti di Creval che intendano sottoscrivere le Nuove Azioni (i quali a fronte di tali operazioni, potrebbero, eventualmente, richiedere anche la costituzione di garanzie aventi ad oggetto azioni di Creval). Inoltre Mediobanca è stata nominata da Creval *arranger* nell'ambito di un'operazione finalizzata al deconsolidamento di crediti classificati come sofferenze ("**Project Aragorn**").

Si segnala, inoltre, che Credito Fondiario S.p.A. ("**Credito Fondiario**") e Dorotheum GmbH & Co KG ("**Dorotheum**") hanno sottoscritto accordi di natura commerciale con l'Emittente.

In particolare:

- Creval, subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Credito Fondiario dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione e alla integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale: (i) si è impegnato a far sì che Credito Fondiario venga nominato quale *master servicer* e, limitatamente ad una parte del portafoglio, quale *special servicer* della cartolarizzazione prevista nel Piano Industriale (Project Aragorn) con condizioni economiche sostanzialmente in linea con quelle previste per *master* e *special servicer* dell'operazione Elrond (in caso di mancata esecuzione della cartolarizzazione per qualsivoglia motivo e conseguentemente di mancata nomina, Credito Fondiario avrà un diritto di esclusiva di sei mesi per formulare un'offerta di acquisto su una porzione del portafoglio di Crediti Deteriorati attualmente ricompreso nel perimetro della cartolarizzazione e Creval avrà l'obbligo di vendere tale portafoglio ove l'offerta economica rispetti i parametri indicati nel medesimo accordo, fermo restando che l'impegno ad effettuare la nomina di cui sopra rimane valido e vincolante anche ove Creval decidesse di eseguire la cartolarizzazione nonostante l'eventuale non integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale), e (ii) ha riconosciuto allo stesso Credito Fondiario un diritto di prima offerta su un ulteriore portafoglio di Crediti Deteriorati ricompreso in Project Gimli;
- Creval, subordinatamente all'assunzione da parte di Dorotheum dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione, ha riconosciuto a Dorotheum - anche nel caso in cui l'Aumento di Capitale abbia parziale esecuzione - un periodo di esclusiva in relazione al ramo inerente l'attività di credito su pegno (nell'ambito delle attività di cessione e valorizzazione di *non core asset* previsti nel Piano), nonché il diritto di essere preferito a parità di condizioni rispetto ad eventuali offerte di terze parti (*right to match*) ove Creval decidesse in futuro di vendere uno o più immobili pertinenti al suddetto ramo ricompresi nel c.d. portafoglio Sant'Agata.

Nel contesto dell'operazione Creval ha, inoltre, riconosciuto ad Algebris (in nome e per conto di fondi diversi e indipendenti da quelli che eventualmente investiranno nelle Nuove Azioni ai sensi dell'Accordo di Sub-garanzia di Primo Accollo), senza subordinare tale riconoscimento ad alcuna condizione sospensiva, un diritto di esclusiva su un portafoglio di crediti classificati ad "inadempienze probabili" ricompresi in Project Gimli, impegnandosi a vendere tale portafoglio ove, la *due diligence* di Algebris risulti positiva, l'Aumento di Capitale sia integralmente sottoscritto, sia raggiunto un accordo sulla documentazione contrattuale e Algebris formuli una offerta *binding* per un prezzo non inferiore alla soglia di prezzo indicata nel medesimo accordo.

Si segnala che le condizioni di prezzo indicate negli accordi aventi ad oggetto la cessione di Crediti Deteriorati sono stati definiti da Creval, d'accordo con le rispettive controparti, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni a cui sono avvenute operazioni analoghe realizzate con le medesime controparti in passato. Ciò nonostante si evidenzia che di fatto tale negoziazione - tenuto conto del contesto e dei rispettivi impegni assunti dalle parti - è avvenuta in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

### 3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

In data 7 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il Piano Industriale che prevede, tra l'altro l'Aumento di Capitale.

Il Piano Industriale è finalizzato ad accelerare il percorso di riduzione del profilo di rischio (c.d. *de-risking*) del Gruppo derivante dalle sue esposizioni deteriorate (*non-performing exposure*) e a preconstituire le condizioni per un significativo miglioramento della sostenibilità del modello di *business* del Gruppo nel



medio periodo. In particolare, il Piano - in coerenza e continuità con gli obiettivi definiti nell'Action Plan 2017-2018 approvato nel 2016 - poggia su tre pilastri:

- (i) il rafforzamento patrimoniale della Banca e del Gruppo mediante l'Aumento di Capitale per un importo massimo di 700 milioni di euro;
- (ii) la riduzione del profilo di rischio del Gruppo mediante: (a) ulteriori rettifiche sui Crediti Deteriorati fino ad un massimo di 772,5 milioni di euro (che include le maggiori rettifiche di valore rilevate nell'ambito della Relazione Intermedia Consolidata 2017 per 185 milioni di euro, oltre al costo del credito ordinario dell'ultimo trimestre 2017, anche al fine di adeguare i livelli di *coverage* ai livelli richiesti dalle nuove metodologie di accantonamento, maggiormente allineate ai Modelli AIRB), e (b) il deconsolidamento di Crediti Deteriorati per un controvalore lordo (*gross book value*) fino ad un massimo di 1,6 miliardi di euro attraverso un'operazione di Cartolarizzazione e possibile utilizzo della garanzia GACS, e (c) una ulteriore operazione di cessione - *pro soluto* - di Crediti Deteriorati per circa 0,5 miliardi di euro; e
- (iii) rilancio dell'efficienza operativa della Banca ed efficientamento del sistema di controllo dei costi mediante la semplificazione della struttura societaria del Gruppo, l'ottimizzazione della presenza territoriale e la riduzione dei costi operativi connessi al personale.

L'Aumento di Capitale, dunque, è preordinato a finanziare le azioni strategiche previste nel Piano Industriale al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati. In particolare, i proventi dell'Aumento di Capitale saranno utilizzati per coprire i costi e le perdite che saranno generate: a) dalle azioni di *de-risking* di cui al punto (ii) che precede (ovvero quelle derivanti sia dalle ulteriori rettifiche sui Crediti Deteriorati che dalle prospettate operazioni di deconsolidamento) e dagli impatti derivanti dalla prima applicazione del principio IFRS 9; nonché b) dall'utilizzo del Fondo di Solidarietà per il settore del credito nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Industriale sull'organico del Gruppo. Per maggiori informazioni in merito alle azioni previste nel Piano Industriale si rinvia al Capitolo 13 del presente Documento di Registrazione.

#### **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

##### **4.1 Descrizione delle Nuove Azioni**

L'Offerta ha ad oggetto n. 6.996.605.613 Nuove Azioni, prive di valore nominale, rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie dell'Emittente negoziate sull'MTA.

Conseguentemente le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 2 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle Nuove Azioni sarà IT0005319444, ossia uguale a quello delle Azioni Creval già in circolazione. Ai Diritti di Opzione sarà attribuito il codice ISIN IT0005323420.

##### **4.2 Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni saranno emesse**

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla legge italiana e saranno soggette alla medesima normativa.

##### **4.3 Caratteristiche delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive del valore nominale.

Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

##### **4.4 Valuta di emissione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.

##### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni Creval in circolazione alla data della loro emissione.

In particolare, le Nuove Azioni saranno ordinarie, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Ogni Nuova Azione attribuisce il diritto ad un voto.

Per ulteriori informazioni in merito ai diritti attribuiti dalle Nuove Azioni si rinvia al Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

##### **4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse**

In data 15 dicembre 2017, Banca d'Italia ha autorizzato le modifiche statutarie concernenti l'Aumento di Capitale della Banca.

In data 19 dicembre 2017, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Banca ha approvato l'Aumento di Capitale e in particolare ha deliberato di:

1) attribuire al Consiglio di Amministrazione di Creval, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 c.c., con più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle Nuove Azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento;

2) raggruppare le azioni ordinarie della Banca, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dell'operazione senza riduzione del capitale sociale.

Il raggruppamento di cui al punto 2) che precede, è stato eseguito a far data dall'8 gennaio 2019.

Inoltre, in data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha esercitato la Delega e ha stabilito che l'Aumento di Capitale abbia luogo per l'intero ammontare autorizzato dall'Assemblea, ovvero massimi Euro 700.000.000,00, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di azioni ordinarie aventi godimento regolare, senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 c.c., in proporzione alle azioni possedute.

L'ammontare dell'Aumento di Capitale, fermo il massimo di euro 700.000.000,00 autorizzato dall'Assemblea, il numero esatto delle nuove azioni da emettere, il prezzo di emissione unitario e il rapporto di opzione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dall'art. 2443, comma 3 c.c. in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

In data 14 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha fissato i termini e le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.

#### **4.7 Data prevista per l'emissione delle Nuove Azioni**

Poiché l'Aumento di Capitale oggetto della presente Nota Informativa ricade nell'ambito degli aumenti di capitale iperdiluitivi, di cui alla Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016, l'emissione e la consegna delle Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione nel corso del Periodo di Opzione potrà avvenire, a scelta dell'investitore, con una delle seguenti modalità:

**MODALITÀ ROLLING:** le Nuove Azioni saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della medesima giornata contabile in cui i relativi Diritti di Opzione saranno stati validamente esercitati, a condizione che tale esercizio sia avvenuto con le modalità ed entro gli orari previsti nelle Istruzioni al Regolamento dei servizi di Gestione Accentrata e delle attività connesse e strumentali di Monte Titoli S.p.A. e alle condizioni contrattuali stabilite con il proprio intermediario caso per caso (cfr. il Capitolo 5, Paragrafo 5.10, della Nota Informativa), fatta eccezione per le Nuove Azioni derivanti da Diritti di Opzione esercitati nel corso dei primi due giorni di Offerta, le quali saranno accreditate al termine della fase di regolamento del terzo giorno di Offerta, ai sensi dell'art. 2.6.6. del Regolamento di Borsa).

**CONSEGNA ALL'ULTIMO GIORNO:** le Nuove Azioni saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti rispettivamente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

(su richiesta dell'investitore o in caso di mancanza di indicazioni da parte di quest'ultimo)

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

#### **4.8 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni**

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione.

#### **4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o obblighi d'acquisto (*sell-out*) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) in relazione alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerta pubblica di acquisto (articolo 106 del TUF), obblighi di acquisto (*sell-out*) (articolo 108 del TUF) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) (articolo 111 del TUF).

#### **4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Le Azioni Creval non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

#### **4.11 Regime fiscale**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni dell'Emittente ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue, pertanto, non intende essere una completa ed esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni per tutte le possibili categorie di investitori.

A tale proposito, si segnala che, con il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (il “**D.L. 66/2014**”), recante ulteriori misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 23 giugno 2014, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala in particolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, ovunque ricorrano, sono state stabilite nella misura del 26%, salvo alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote di imposizione.

Le nuove norme si applicano agli utili e ai proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014.

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ( la “**Legge di bilancio 2018**”) ai commi 999-1006 uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

In particolare, la modifica normativa estende l'imposizione sostitutiva anche ai redditi di capitale e diversi derivanti da Partecipazioni Qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari

assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

I redditi diversi realizzati da Partecipazioni Qualificate e Non Qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Fermo restando la possibilità di applicare la tassazione dei redditi diversi realizzati in sede di cessione di Partecipazioni Qualificate in dichiarazione dei redditi (c.d. regime dichiarativo), il contribuente può ora optare anche per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

La modifica non interviene sulla definizione di Partecipazione Qualificata di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione. Pertanto, le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c quinquies) del comma 1, dell'art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l'altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla Legge di bilancio 2018, il comma 1005 dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, la norma transitoria di cui al comma 1006 dispone che, in deroga a quanto previsto dai commi da 999 a 1005, agli utili derivanti da Partecipazioni Qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (il "**D.M. 26 maggio 2017**"). Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, tiene conto della legislazione italiana vigente oltre che delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla Data del Prospetto, fermo restando che la stessa legislazione e tali interpretazioni potrebbero subire possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi. Allorché si verifichi una tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.

**Gli investitori sono, perciò, tenuti - in ogni caso - a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni e a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni dell'Emittente (utili di esercizio o riserve di utili o di capitale) e il conseguente trattamento fiscale. Inoltre, con riferimento ai soggetti non residenti in Italia, si invita a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.**

#### **A. Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo 4.11 i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

**“Nuove Azioni”**: le azioni dell'Emittente oggetto dell'Offerta.

**“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata.

Al fine di individuare le soglie di qualificazione occorre cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti alla data della suddetta cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi.

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio, pari o inferiore ai limiti previsti per considerare una partecipazione qualificata.

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.

### **B. Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti sulle azioni dell'Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

Si evidenzia che, in aggiunta a quanto di seguito evidenziato, per alcuni tipi di società ed enti, e per alcune categorie di soggetti non residenti, a determinate condizioni, i dividendi concorrono a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad IRAP.

#### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

- I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni), sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (il “**DPR 600/1973**”); non sussiste l'obbligo da parte dei percettori di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

La suddetta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Nuove Azioni.

Qualora i dividendi si riferiscano ad azioni per le quali la persona fisica abbia optato per il cosiddetto regime del “risparmio gestito”, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, gli stessi non sono assoggettati al regime sopra descritto ma concorrono a formare il risultato complessivo annuo della gestione su cui viene applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

I commi da 100 a 114 dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), stabiliscono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e redditi diversi di natura

finanziaria percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivante dagli investimenti, diversi da Partecipazioni Qualificate – per la cui individuazione occorre tenere conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile - effettuati nell'ambito dei piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

- La Legge di bilancio 2018 uniforma la disciplina fiscale delle Partecipazioni Qualificate a quella delle Partecipazione Non Qualificate, assoggettando anche i dividendi relativi a Partecipazioni Qualificate immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni) percepiti da persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa all'imposta sostitutiva con aliquota del 26% di cui all'art. 27-ter del DPR 600/1973.

Il comma 1005 della Legge di Bilancio 2018 dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, con il successivo comma 1006 viene disposto che agli utili derivanti da Partecipazioni Qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente (c.d. “**regime transitorio**”).

Nel regime transitorio, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il “**D.M. 2 aprile 2008**”) - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la “**Legge Finanziaria 2008**”) - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40%. L'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“**Legge di Stabilità per il 2016**”) ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. In attuazione di tale disposizione il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (il “**D.M. 26 maggio 2017**”) ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 49,72% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31

dicembre 2017 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 58,14%.

*(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il D.M. 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40%.

L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 49,72% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 58,14%.

*(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, da società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- le distribuzioni di dividendi a favore di società in nome collettivo e società in accomandita semplice concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti; il D.M. 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito di detti dividendi nella misura del 49,72% per ciò che concerne le distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il



reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40%. L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito dei dividendi nella misura del 58,14% a decorrere dalle distribuzioni aventi ad oggetto gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto, i dividendi distribuiti formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 49,72% e i dividendi distribuiti formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 58,14%;

- dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, che ha soppresso il primo periodo del comma 1 dell'art. 47 del TUIR, non è chiaro il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti da società semplici e soggetti equiparati. Ragionevolmente dovrebbe applicarsi lo stesso regime dei dividendi percepiti da società in nome collettivo e società in accomandita semplice di cui all'alinea precedente. Su tale punto si attendono comunque istruzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- le distribuzioni di dividendi a favore di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, ed enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, ovvero concorrono per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS).

(iv) *Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR), fiscalmente residenti in Italia*

Ai sensi del D.M. 26 maggio 2017 i dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e i) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 22,26% del loro ammontare, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; e ii) concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 100% del loro ammontare, se formati con utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Con riferimento agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i commi 88-91 dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2017, prevedono che i redditi relativi a strumenti finanziari, tra cui le azioni, diversi da Partecipazioni Qualificate, oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 della citata Legge, nei limiti del 5 per cento

dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per almeno cinque anni, siano esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

*(v) Soggetti esenti*

Per le azioni, quali le Nuove Azioni, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'IRES sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate.

*(vi) Soggetti esclusi*

I dividendi percepiti da soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (*i.e.* organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le provincie e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

*(vii) Fondi pensione italiani e OICR (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) italiani*

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "Decreto 252"), e (b) O.I.C.R., diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Per i suddetti fondi pensione tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

I commi 92-95 della dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2017, prevedono che i redditi, relativi a strumenti finanziari, incluse le azioni, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 della citata Legge, nei limiti del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per almeno cinque anni, siano esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto 252.

Gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR. Sui proventi dei suddetti O.I.C.R. percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione in costanza di detenzione delle quote ovvero delle azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies del DPR n. 600/1973.

*(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "Decreto 351"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il "Decreto 269"), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 37 del TUIF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "Legge 86"), nonché da SICAF immobiliari di cui agli artt. 35-bis e ss. del TUIF, come modificato e integrato dall'articolo 9 del D. Lgs. 44/2014, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi. Sui proventi dei suddetti fondi percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione in costanza di detenzione delle quote ovvero delle azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all'articolo 7 del Decreto 351. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

(ix) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Nuove Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le distribuzioni di utili percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore fiscalmente non residente in Italia, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo.

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Nuove Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del DPR 600/1973.

L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Si ricorda che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, l'art. 10, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, ha abrogato il menzionato art. 168-*bis* del TUIR. Contestualmente, il successivo comma 3 del citato art. 10 ha stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'art. 168-*bis* del TUIR, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Il comma 95 della Legge di Bilancio 2017 dispone, inoltre, che l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. non si applica ai dividendi corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati ai sensi del comma 89 fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente detenuti per cinque anni. Ai fini dell'applicazione di dette disposizioni il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione, nonché l'impegno a detenere gli strumenti

finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni.

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/1973, dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del DPR 600/1973 hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili (mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero) e fino a concorrenza di undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi assolta in Italia.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione, possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Amministrazione finanziaria con provvedimento prot. n. 2013/84404 del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Se tale documentazione non è presentata al soggetto depositario antecedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR; e (ii) ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti a una imposta sostitutiva pari all'1,375% del relativo ammontare. L'art. 1, comma 62, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota di cui all'art. 27, comma 3-*ter*, del DPR 600/1973, dall'1,375% al 1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Si ricorda che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, l'art. 10, comma 1, D.Lgs. 14 settembre n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, ha abrogato il menzionato art. 168-*bis* del TUIR. Contestualmente, il successivo comma 3 del citato art. 10 ha stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'art. 168-*bis* del TUIR, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011, l'imposta sostitutiva dell'1,375% (1,20% dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016) si applica ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi

siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea; (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni e in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Nuove Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali, che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, non si applicano né la ritenuta né l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

(xi) *Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR*

Le informazioni fornite nel presente Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in assenza di

qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, alle società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le società semplici), alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato dei dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e come tali sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(c) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Le somme percepite a titolo di distribuzione di riserve diverse dalle Riserve di Capitali costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime dei dividendi di cui ai Paragrafi B) (v) e (vi) supra. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

(d) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. (diversi da fondi immobiliari) italiani

In base ad un'interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, non sono soggetti all'imposta sostitutiva dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'20%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta dovrebbe essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione dei suddetti fondi pensione. I commi 92-94 della dell'articolo 1, della Legge Bilancio 2017, prevedono che i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, relativi a strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 della citata Legge, nei limiti del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per almeno cinque anni, siano esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto 252.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero invece scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Per il regime fiscale dei proventi dei suddetti O.I.C.R. percepiti dai partecipanti, si veda il precedente Paragrafo B (vii).

(e) O.I.C.R. immobiliari italiani

In base ad un'interpretazione sistematica delle norme, ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto 269, le somme percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 37 del TUIF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "Legge 86") e da SICAF immobiliari di cui agli artt. 35-bis e ss. del TUIF, come modificato e integrato dall'articolo 9 del D. Lgs. 44/2014, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali soggetti. Per il regime fiscale dei proventi dei suddetti fondi percepiti dai partecipanti, si veda il precedente Paragrafo B (viii). In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente Paragrafo sub (f).

**C. *Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni***

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

La Legge di bilancio 2018 ai commi 999-1006 uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. In particolare, la modifica normativa estende l'imposizione sostitutiva con aliquota del 26% anche ai redditi diversi derivanti da Partecipazioni Qualificate, potendosi applicare sia nel regime dichiarativo, che, previo esercizio di apposita opzione, anche nei c.d. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, per i quali si rimanda a quanto sotto esposto con riferimento alle Partecipazioni Non

Qualificate. Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla Legge di bilancio 2018, il comma 1005 dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata realizzate fino al 31 dicembre 2017 e conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota (49,72%) delle relative minusvalenze.

L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. In attuazione di tale disposizione, il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito delle plusvalenze nella misura del 58,14% a decorrere dal 1° gennaio 2018. Conseguentemente, le plusvalenze, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 58,14% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota (58,14%) delle relative minusvalenze.

Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. Il contribuente può optare per tre diversi regimi di tassazione:

- (a) Tassazione in base al regime della dichiarazione - Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi nell'anno in cui sono state realizzate, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

L'art. 3, comma 13, del D.L. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*) del TUIR sono portati in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi previsti dagli art. 68, comma 5, del TUIR e art. 6, comma 5,



del D.Lgs. 461/1997.

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Nuove Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata.

L'art. 3, comma 13, del D.L. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*) del TUIR sono portati in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi previsti dagli art. 68, comma 5 del TUIR e art. 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997.

Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). - Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%.

Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

Il D.L. 66/2014 prevede che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Gli stessi risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, sono portati in deduzione per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, delle plusvalenze realizzate

nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a).

I commi da 100 a 114 dell'articolo 1, della Legge di bilancio 2017, stabiliscono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivante dagli investimenti, diversi da partecipazioni qualificate – per la cui individuazione occorre tenere conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile - effettuati nell'ambito dei piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale. Il DM 2 aprile 2008 - in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge Finanziaria 2008 - ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dall'1 gennaio 2009. L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità per il 2016 ha successivamente previsto che le percentuali di concorso alla formazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, vengano rideterminate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, come previsto dall'art. 1, comma 61 della citata Legge di Stabilità per il 2016. In attuazione di tale disposizione il D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito di tali plusvalenze nella misura del 58,14% a decorrere dal 1 gennaio 2018. La rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58, comma 2, e 68, comma 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR.

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta quello dell'avvenuta cessione.

*(iii) Società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel

territorio dello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Nuove Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare secondo il regime ordinario.

Tuttavia, le suddette plusvalenze sono esenti da tassazione, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, nella misura del 95%, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- (a) la partecipazione è detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;
- (b) la partecipazione è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, il comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR stabilisce che si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. A tal riguardo il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, dispone all'articolo 2 che si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio. Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio;
- (c) la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono interamente indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del TUIR, non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti

punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, si evidenzia che:

- l'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione. Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- l'art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-*bis*, del TUIR, di ammontare superiore a Euro 50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 37-*bis* del DPR 600/1973 (al riguardo si osserva che l'art. 37-*bis*, D.P.R. n. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013).

Per alcuni tipi di società e a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(iv) Enti pubblici e privati di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

*(v) Fondi pensione italiani e OICR (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare)*

Le plusvalenze realizzate da: (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252/2005; (b) organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (OICR); e (c) fondi lussemburghesi storici, sono assoggettate allo stesso regime applicabile ai dividendi percepiti da tali soggetti.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto all'imposta sostitutiva con aliquota del 20% di cui all'articolo 17 del citato Decreto. I commi 92-94 dell'articolo 1, della Legge Bilancio 2017, prevedono che i redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, relativi a strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 della citata Legge, nei limiti del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per almeno cinque anni, siano esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del Decreto 252/2005.

Per gli OICR italiani e per i fondi lussemburghesi storici, a partire dal 1° luglio 2011, la tassazione avviene in capo ai singoli partecipanti al momento della percezione dei proventi derivanti dal fondo, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni con la applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto ovvero d'imposta in ragione della natura giuridica del sottoscrittore delle relative quote.

*(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto 269, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUIF e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994 e da SICAF immobiliari di cui agli artt. 35-bis e ss. del TUIF, come modificato e integrato dall'articolo 9 del D. Lgs. 44/2014 non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la partecipazione non sia connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo che segue.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Il riconoscimento dell'esclusione spetta ai soggetti non residenti che presentano al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione un'attestazione, nella forma dell'autocertificazione, nella quale dichiarino di non essere residenti in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, come sopra esposto nel Paragrafo C (i) – Cessione di Partecipazioni Qualificate. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia.

**D. Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data del Prospetto, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i)

gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

#### ***E. Imposta di bollo sugli strumenti finanziari***

L'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (il "**DPR 642**"), e la relativa nota 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani (gli "**Enti Gestori**") alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli Enti Gestori inviano a soggetti diversi dai clienti, secondo la definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, pro tempore vigente, per i quali è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2 per ogni esemplare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642. Inoltre, l'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i clienti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di Euro 14.000 ad anno.

Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'aliquota di imposta si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

#### ***F. Imposta sui titoli depositati all'estero ("IVAFE")***

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni, sono tenute a pagare un'imposta con aliquota pari al 2 per mille a partire dal 2014, c.d. IVAFE.

L'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato delle attività finanziarie detenute all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso. Ai sensi dell'art. 19, comma 19, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

A prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno in Italia, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma che sono amministrare da intermediari finanziari italiani (in tale caso sono soggette all'imposta di bollo sul deposito titoli di cui al paragrafo E) e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero.

In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

### ***G. Imposta sulle transazioni finanziarie***

La legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) all'art. 1, commi da 491 a 492, ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax" o "FTT"). Tali disposizioni sono state successivamente integrate con il Decreto attuativo del 21 febbraio 2013, modificato con Decreto del 16 settembre 2013.

In particolare, rientrano tra le fattispecie colpite dall'imposta i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di azioni emesse da società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, a prescindere dalla residenza delle parti e del luogo di conclusione del contratto.

L'imposta è a carico del solo acquirente con aliquota dello 0,1 per cento nell'ipotesi di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con aliquota dello 0,2 per cento negli altri casi.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Decreto 21 febbraio 2013, art. 15, lettere c) e d) sono escluse dall'applicazione dell'imposta le operazioni di emissioni di azioni come individuate dal citato art. 1 comma 491, nonché l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge.

La base imponibile è determinata sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero dei titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.

Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquisti esclusi o esenti dall'imposta.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche e gli altri intermediari qualificati che intervengono nell'esecuzione delle operazioni. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve essere versata dal contribuente.

### ***H. Imposta sulle successioni e donazioni***

Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 (la "**Legge 286/2006**"), ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene

applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

a) *Imposta sulle successioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, della Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, l'aliquota è del 6%, con una franchigia di Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6%; per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che eccede l'ammontare di Euro 1.500.000.

b) *Imposta sulle donazioni*

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei fratelli e delle sorelle, l'aliquota è del 6%, con una franchigia di Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle successioni si applica con un'aliquota del 6%; in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Il comma 1 dell'art. 6 della Legge 22 giugno 2016 n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (c.d. Legge "Dopo di noi"), statuisce che l'imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta sui beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge "Dopo di noi", istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita ed accertata ai sensi della legge n. 104/1992, al ricorrere delle condizioni previste dai successivi commi del citato art. 6.



## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta in Opzione non è subordinata a condizioni.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo di massimi Euro 699.660.561,30, ha ad oggetto massime n. 6.996.605.613 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 631 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione detenuta.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta in Opzione.

#### Dati rilevanti dell'Offerta in Opzione

Numero di Nuove Azioni offerte in opzione	massime n. 6.996.605.613 Nuove Azioni
Rapporto di opzione	n. 631 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione detenuta
Prezzo di Offerta	Euro 0,10
Controvalore totale dell'Aumento di Capitale	Euro 699.660.561,30
Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa	n. 11.088.723
Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	n. 7.007.694.336
Capitale Sociale complessivo di Creval Post Offerta in Opzione in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	Euro 1.916.782.886,55
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale azioni emesse dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione	99,84%

#### 5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Opzione, ovvero dal 19 febbraio 2018 all'8 marzo 2018, estremi inclusi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Con riferimento alla Facoltà di Consegna *Rolling*, si precisa che, affinché Monte Titoli possa effettuare la consegna delle Nuove Azioni al termine della fase di regolamento della giornata in cui i Diritti di Opzione sono stati esercitati, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET del relativo giorno di esercizio. Le istruzioni tardive saranno processate il successivo giorno di borsa aperta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del

termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

Si precisa che qualora i Diritti di Opzione siano stati validamente esercitati nei primi due giorni di mercato del Periodo d'Offerta in Opzione, in caso di esercizio della Facoltà di Consegna *Rolling*, le Nuove Azioni saranno comunque consegnate a partire dal termine della fase di regolamento del terzo giorno di Offerta, ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa (ossia il 21 febbraio 2018), purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli.

In caso di Consegna all'Ultimo Giorno, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il proprio intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

Per le modalità operative relative alla Consegna all'Ultimo Giorno e alla Facoltà di Consegna *Rolling*, *cf.* il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.10 della Nota Informativa.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018, estremi inclusi.

La seguente tabella riporta il calendario dell'Offerta.

#### **Calendario Estremi inclusi**

Periodo di Opzione	Dal 19 febbraio 2018 all'8 marzo 2018
Periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione	Dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Opzione

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, l'Emittente offrirà sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto (salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti) – ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta in Opzione di cui alla presente Nota Informativa avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte della CONSOB.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali conterranno almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- (i) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi; e
- (ii) il richiamo ai "Fattori di Rischio" contenuti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 della Nota Informativa.

Presso la sede sociale dell'Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *fac-simile* del modulo di sottoscrizione.

Per ulteriori dettagli sulle modalità e tempi per l'esercizio dei Diritti di Opzione, gli azionisti Creval sono invitati a contattare la propria banca, intermediario o altro consulente finanziario.

L'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta in Opzione. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi intermediari autorizzati.

#### **5.1.4 Revoca e sospensione dell'offerta**

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Sondrio del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta in Opzione nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al mercato e alla CONSOB mediante comunicazione ai sensi dell'articolo 114 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, entro il giorno di mercato aperto antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Opzione, nonché mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

#### **5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso**

Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

#### **5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo delle sottoscrizioni**

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di Azioni Ordinarie di Creval e agli investitori che eventualmente acquistino i Diritti di Opzione nel rapporto di n. 631 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione ordinaria di Creval/Diritti di Opzione posseduti.

Non sono previsti quantitativi minimi e massimi di sottoscrizione.

#### **5.1.7 Possibilità di ritirare la sottoscrizione**

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al combinato disposto dell'articolo 94, comma 7, e dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti).

In tale caso, i sottoscrittori che avessero già concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni prima della pubblicazione del supplemento possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.

In caso di esercizio della Facoltà di Consegna *Rolling* (cfr. il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.10 della Nota Informativa) non sarà riconosciuta la facoltà di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto nel corso dell'Offerta, qualora l'evento che determini la pubblicazione del supplemento al Prospetto si sia verificato successivamente alla consegna delle Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione.

#### **5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali sia stata esercitata la Facoltà di Consegna *Rolling* saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento del giorno in cui i relativi Diritti di Opzione saranno stati validamente esercitati, a condizione che tale esercizio sia avvenuto con le modalità ed entro gli orari previsti nelle Istruzioni al Regolamento dei servizi di Gestione Accentrata e delle attività connesse e strumentali di Monte Titoli S.p.A. e alle condizioni contrattuali stabilite con il proprio intermediario caso per caso, fatta eccezione per le Nuove Azioni derivanti da Diritti di Opzione esercitati nel corso dei primi due giorni di Offerta, le quali saranno accreditate al termine della fase di regolamento del terzo giorno di Offerta, ai sensi dell'art. 2.6.6. del Regolamento di Borsa (*cf.* il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.10 della Nota Informativa).

In caso di Consegna all'Ultimo Giorno, le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

#### ***5.1.9 Termini e modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta***

Trattandosi di un'Offerta in Opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla CONSOB i risultati della sollecitazione è l'Emittente.

La pubblicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione sarà effettuata, a cura dell'Emittente, entro cinque Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Opzione mediante apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, l'Emittente offrirà sul MTA – ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati. Entro il giorno precedente l'inizio dell'Offerta in Borsa, sarà pubblicato un comunicato con l'indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, Codice Civile, e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si debba procedere all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata mediante apposito comunicato entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione dell'offerta dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

#### ***5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati***

Lo Statuto non prevede diritti di prelazione sulle Nuove Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione, ossia tra il 19 febbraio 2018 e l'8 marzo 2018, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018, estremi inclusi.

All'atto dell'esercizio dei propri Diritti di Opzione, ai fini dell'applicazione del modello *rolling* i sottoscrittori dovranno espressamente scegliere, su base volontaria, l'esercizio della Facoltà di Consegna *Rolling*.

La mancata scelta della Facoltà di Consegna *Rolling* comporterà la Consegna all'Ultimo Giorno.

Con riferimento alla Facoltà di Consegna *Rolling*, si precisa che, affinché Monte Titoli possa effettuare la consegna delle Nuove Azioni al termine della fase di liquidazione della giornata in cui i Diritti di Opzione sono stati esercitati (fatta eccezione per i primi due giorni di Offerta, per i quali la data di consegna è il terzo giorno dell'offerta ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa ossia il 21 febbraio 2018), gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET del relativo

giorno di esercizio e le istruzioni tardive saranno processate il successivo giorno di borsa aperta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

In caso di Consegna all'Ultimo Giorno, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.

In caso di mancato esercizio e/o vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro rispettivamente, il termine del Periodo di Opzione e il termine del periodo di negoziazione, l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di esercitare e/o vendere sul mercato ciascun Diritto di Opzione rimasto inopinato e/o non venduto a tale data, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA dall'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 Destinatari e mercati dell'offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente nel territorio dell'Italia e la presente Nota Informativa costituisce offerta di strumenti finanziari in Italia.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto per l'Offerta) sono validi per l'offerta al pubblico in Italia. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari agli investitori negli Stati Uniti d'America (se non in conformità alle esenzioni previste dal *Securities Act*) e agli investitori residenti in qualsiasi altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (congiuntamente con Stati Uniti d'America, i "**Paesi Esclusi**").

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche, (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative dei Paesi Esclusi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o negli altri Paesi Esclusi.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o nei Paesi Esclusi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero esenzione dalle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è né sarà promossa negli Stati Uniti d'America né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi altro Paese Escluso nel quale l'Offerta non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Pertanto, gli azionisti di Creval prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, dovranno avvalersi di specifici pareri legali in materia.

Creval ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese rivolto a investitori istituzionali (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "*qualified institutional buyers*", come

definiti dalla Rule 144A adottata ai sensi del *Securities Act* (“**QIBs**”), e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d’America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalla *Regulation S* emanata ai sensi del *Securities Act*.

\* \* \* \*

Nell’ambito delle valutazioni sulla *product governance* l’Emittente ha classificato le Azioni di Creval (ivi incluse le Nuove Azioni) quali strumenti finanziari aventi la massima classe di rischio. Pertanto, le Azioni non sono adatte a investitori che non possono sopportare la perdita integrale del capitale investito o che hanno una totale avversione al rischio o che necessitano di una garanzia di redditività dell’investimento. Ai fini dell’adesione all’Offerta, la Banca:

- nei confronti dei propri clienti che siano anche azionisti, in relazione all’esercizio dei Diritti di Opzione, effettuerà la valutazione di adeguatezza ed, in caso di esito negativo della stessa, ove il cliente intenda comunque effettuare l’investimento dovrà rilasciare apposita dichiarazione olografa di tale intenzione;
- nei confronti dei propri clienti che non siano azionisti, effettuerà la valutazione di adeguatezza, ma, in caso di esito negativo della stessa, non sarà consentita l’adesione (c.d. adeguatezza bloccante).

### **5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni**

In data 14 dicembre 2017 DGFD S.A., che è titolare di una partecipazione indiretta nella Banca, ha reso nota la propria intenzione di sottoscrivere l’Offerta quantomeno in proporzione alla quota detenuta, pari - alla Data del Documento di Registrazione - al 5,784% del capitale sociale. Per maggiori informazioni in merito alla partecipazione detenuta nell’Emittente da DGFD S.A. si rinvia al Capitolo 18 del Documento di Registrazione. In merito si precisa che DGFD S.A. non ha assunto impegni vincolanti in relazione alla partecipazione all’Offerta.

Salvo quanto sopra indicato, per quanto a conoscenza dell’Emittente non vi sono azionisti o membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale che abbiano dichiarato di aver intenzione di sottoscrivere l’Offerta né altri soggetti che abbiano dichiarato la propria intenzione di sottoscrivere più del 5% dell’Offerta.

Per quanto concerne gli impegni dei Garanti si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

### **5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione**

Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle Nuove Azioni.

### **5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato**

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

### **5.2.5 Over allotment e Greenshoe**

Non applicabile all’Offerta.

## **5.3 Fissazione del prezzo**

### **5.3.1 Prezzo di offerta**

In data 19 dicembre 2017, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, ha conferito la delega al Consiglio di Amministrazione di Creval per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti indicati in delibera, modalità termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle Nuove Azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni simili, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - *theoretical ex right price* - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.

Il Prezzo d'Offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 febbraio 2018 tenendo altresì conto delle condizioni di mercato prevalenti, dell'andamento dei corsi di Borsa sulle azioni rilevati negli ultimi 3 mesi, nonché dalla prassi di mercato per operazioni simili e all'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Emittente, anche a livello consolidato, applicando uno sconto del 16% rispetto a un TERP - *Theoretical Ex Right Price* - calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali di Borsa registrati negli ultimi tre mesi. Ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta il Consiglio di Amministrazione si è avvalso anche della *fairness opinion* di un terzo indipendente.

Per maggiori informazioni sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.6 della Nota Informativa.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

### **5.3.2 Procedura per la comunicazione del prezzo di offerta**

Il Prezzo di Offerta per l'Aumento di Capitale in Opzione risulta già determinato alla Data della Nota Informativa e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.

### **5.3.3 Limitazioni del diritto di opzione**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile e non sono previste limitazioni ai Diritti di Opzione spettanti agli azionisti aventi diritto.

### **5.3.4 Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente, nel corso dell'anno precedente, i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i membri della Direzione Generale, o persone strettamente legate

agli stessi, non hanno acquistato azioni dell'Emittente a un prezzo sostanzialmente differente rispetto al Prezzo di Offerta.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'offerta e dei collocatori**

Con riferimento all'Offerta in Opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile non esiste un responsabile del collocamento.

### **5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni Paese**

Le richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni devono essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

### **5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia**

#### *5.4.3.1 Accordi di garanzia*

In relazione all'Aumento di Capitale, l'Emittente ha sottoscritto con Mediobanca (in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Santander (in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*), Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale (in qualità di *Senior Joint Bookrunners*), Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods (tramite Stifel Nicolaus Europe limited) (in qualità di *Joint Bookrunners*) e MAINFIRST Bank AG (in qualità di *Co-Lead Manager*) degli accordi di pre-garanzia (gli "Accordi di Pre-Garanzia"), aventi ad oggetto l'impegno - soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e ad alcune disposizioni specifiche, tra cui l'assenza di elementi ostativi o eventi che possano pregiudicare la realizzazione da parte della Società dei *target* finanziari del Piano Industriale e che le condizioni di emissione effettivamente applicabili al lancio dell'offerta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei *feedback* degli investitori istituzionali, consentano di completare con buon esito l'Aumento di Capitale - a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero inoptati al termine dell'offerta in borsa dei diritti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di 700 milioni di euro.

Gli Accordi di Pre -Garanzia hanno cessato di avere efficacia con la stipula del Contratto di Garanzia.

In data 15 febbraio 2018 è stato concluso tra Creval e i Garanti il Contratto di Garanzia - soggetto alla legge italiana - che ha ad oggetto, *inter alia*, l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino a un numero massimo di 6.996.605.613 Nuove Azioni e per un controvalore massimo di Euro 699.660.561,30, in proporzione all'impegno assunto da ciascun Garante.

Il Contratto di Garanzia contiene clausole che attribuiscono ai Global Coordinators il diritto, anche per conto degli altri Garanti, di recedere dal Contratto di Garanzia stesso al verificarsi - tra la data di sottoscrizione del Contratto di Garanzia e la data di pagamento delle Nuove Azioni da parte di Garanti - di una o più delle circostanze individuate nel medesimo Contratto di Garanzia, quali segnatamente le seguenti:

- il verificarsi di (i) mutamenti negativi rilevanti (c.d. "*material adverse change*") o situazioni che possano



determinare, ragionevolmente, mutamenti negativi rilevanti nella situazione finanziaria o di altro genere, nella redditività, negli attivi patrimoniali, nel *business*, sui risultati operativi e/o nelle prospettive della Banca o del Gruppo; (ii) il verificarsi o aggravarsi di ostilità, atti di terrorismo e/o la dichiarazione da parte della Repubblica Italiana, del Regno Unito, degli Stati Uniti o di ogni altro stato membro dell'Area Economica Europea di un'emergenza nazionale o di una guerra o di altre calamità o stato di crisi; (iii) un mutamento negativo rilevante o una situazione che possa determinare un mutamento negativo rilevante (c.d. "*material adverse change*") riguardante i mercati finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nella Repubblica Italiana o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea o nella situazione finanziaria, politica ed economica internazionale, nei tassi di cambio delle valute o nei controlli sui cambi delle valute; (iv) la sospensione o limitazione delle negoziazioni (a) delle azioni della Banca da parte di Borsa Italiana per eccesso di ribasso che si protragga per più di due giorni di Borsa; o (b) in via generale nella Borsa Italiana e in quasivoglia Mercato Regolamentato all'interno dell'Area Economica Europea o nella Borsa di New York; (v) la fissazione di prezzi minimi o massimi per le negoziazioni o la fissazione di *ranges* massimi di prezzo per effetto dei suddetti cambi o da parte di altre autorità governative; o (vi) una significativa interruzione delle attività bancarie commerciali o di regolamento titoli o dei servizi di liquidazione nella Repubblica Italiana, nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea e/o la dichiarazione di una moratoria generale sulle attività bancarie commerciali da parte delle autorità competenti nella Repubblica Italiana, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, nello Stato di New York o in un altro stato membro dell'Area Economica Europea. Tutti i casi menzionati in questo paragrafo con riferimento ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) sarebbero tali, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, da rendere pregiudizievole e/o sconsigliabile l'implementazione e/o il proseguimento dell'Aumento di Capitale e/o da pregiudicare il buon esito o da rendere più oneroso l'adempimento degli obblighi di garanzia ai sensi del Contratto di Garanzia;

- il verificarsi di mutamenti nel capitale sociale della Banca (diversi da quelli derivanti dall'Aumento di Capitale), annunci di distribuzioni, o distribuzioni di dividendi straordinari in relazione alla Banca, ovvero mutamenti e/o eventi, fatti o circostanze di qualsiasi natura, riguardanti la Banca e/o il Gruppo, che secondo il ragionevole giudizio dei *Global Coordinators*, incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante sull'attività, sul *business*, sulla situazione finanziaria, sugli attivi patrimoniali, sulle passività, sulla redditività e sui risultati operativi attuali e prospettici della Società e/o del Gruppo;
- il verificarsi di mutamenti e/o eventi, fatti o circostanze di qualsiasi genere, riguardanti la Banca e/o il Gruppo, che secondo il ragionevole giudizio dei *Global Coordinators* (e che - in caso di giudizio negativo - devono essere comunicati per iscritto e giustificati alla Banca), incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante, sulla capacità di raggiungere i seguenti *target* finanziari – sia singolarmente sia complessivamente considerati – come indicati nel Piano Industriale: (i) il rendimento del patrimonio netto tangibile (*ROTE*) al 2020; (ii) l'*NPPE Ratio* (calcolato come crediti deteriorati lordi/crediti lordi) al 2018 e al 2020; (iii) l'*NPPE Coverage* al 2018 e al 2020; e (iv) il *CET1 Ratio* (sia *fully loaded* sia *phased-in*) al 2018 e al 2020 (i "**Target Finanziari**"). Per maggiori informazioni in merito ai *target* del Piano si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.7 del Documento di Registrazione;
- il verificarsi di mutamenti correnti o futuri nell'applicazione e/o nell'interpretazione della legge internazionale, europea, e/o italiana e dei regolamenti applicabili alla Banca e/o al Gruppo, sia fonti primari sia secondarie, che derivino da orientamenti, raccomandazioni e linee guida e/o, consultazioni adottate dalle competenti autorità, in aggiunta a quelle che sono state espressamente

considerate nelle assunzioni nel Piano Industriale, così come annunci di mutamenti – attuali o futuri – nei requisiti legali o regolamentari o nella loro interpretazione applicabile alla Banca e/o al Gruppo che, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, (i) potrebbero incidere negativamente e in modo rilevante sulla capacità di raggiungere i Target Finanziari nel loro complesso, o un Target Finanziario singolarmente considerato, così da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'implementazione o il proseguimento dell'Aumento di Capitale ovvero tale da rendere l'adempimento degli obblighi di sottoscrizione derivanti del Contratto di Garanzia più oneroso e/o (ii) incidano o possano incidere negativamente e in modo rilevante sul *business*, sulla situazione finanziaria, sugli attivi patrimoniali, sulle passività, sulla redditività e sui risultati operativi attuali e prospettici della Società e/o del Gruppo;

- il verificarsi di una violazione o inadempimento degli impegni assunti ai sensi del Contratto di Garanzia da parte della Banca;
- la non veridicità, l'inaccuratezza e/o incompletezza, totale o parziale, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Banca nel Contratto di Garanzia;
- la pubblicazione di un supplemento al Prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7 del TUF, così come successivamente modificato, in cui, con riferimento a ciascun supplemento, l'ammontare delle revoche esercitate ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, abbia o possa avere, secondo un giudizio di buona fede dei *Global Coordinators*, un impatto negativo e in misura rilevante sull'Aumento di Capitale;
- l'emissione da parte della Banca d'Italia, della BCE e/o della Consob o di qualsiasi altra autorità di vigilanza o giudiziaria di un provvedimento, ivi incluso il commissariamento, nei confronti della Banca e/o di una società del Gruppo che, secondo il giudizio ragionevole dei *Global Coordinators*, abbia o possa avere un effetto negativo e in misura rilevante - o situazioni che possano ragionevolmente determinare un effetto negativo rilevante sulla situazione, finanziaria o altra, sulla redditività, sugli attivi patrimoniali, sul *business*, sulle operazioni o sulle prospettive della Banca o delle società del Gruppo, ovvero che, secondo il giudizio ragionevole dei *Global Coordinators* siano tali da rendere pregiudizievole e/o sconsigliabile l'implementazione e/o il proseguimento dell'Aumento di Capitale e/o da pregiudicarne il buon esito.

Si precisa inoltre che nel caso in cui si verifichi uno dei sopramenzionati eventi, la valutazione in ordine al verificarsi di tali eventi e la decisione di recedere dal Contratto di Garanzia sarà presa dalla maggioranza numerica dei *Global Coordinators* (per conto dei Garanti).

Infine, si consideri che il Contratto di Garanzia, come da prassi di mercato per operazioni similari, non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a disciplinare il giudizio e le valutazioni da parte dei *Global Coordinators* ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, secondo i termini e le condizioni sopra descritte. Ne consegue, pertanto, che l'Emittente non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai *Global Coordinators* nell'ambito del Contratto di Garanzia.

Inoltre, le obbligazioni derivanti dal Contratto di Garanzia e relative alla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste inoperte al termine dell'asta dei Diritti di Opzione in Borsa sono soggette alle seguenti ulteriori condizioni, ciascuna delle quali è prevista nell'esclusivo interesse dei Garanti:

- la ricezione, alla date stabilite nel Contratto di Garanzia, delle *opinion*, dichiarazioni, *comfort letter* e *positive assurance* previste dal Contratto stesso, come da prassi di mercato per operazioni similari;

- Pottenimento di tutte le autorizzazioni dalle competenti autorità necessarie per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e per l'ammissione a negoziazione delle Nuove Azioni, ivi inclusa l'approvazione del Prospetto da parte di Consob (condizione, quest'ultima, già verificatasi alla Data della Nota Informativa); e
- L'Aumento di Capitale sia iniziato il 19 febbraio 2018.

L'Aumento di Capitale ha natura scindibile e, pertanto, ove non interamente sottoscritto, verrà eseguito e si intenderà limitato all'importo delle sottoscrizioni effettuate.

#### 5.4.3.2 *Accordi di sub-garanzia di prima allocazione*

Fermi restando gli impegni di garanzia di cui al Contratto di Garanzia, in data 15 febbraio 2018 Mediobanca, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Santander, Commerzbank Aktiengesellschaft e Société Générale, Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A., Keefe, Bruyette & Woods e MAIN FIRST AG (i "**Garanti**") hanno sottoscritto con Credito Fondiario, Algebris e Dorotheum (i "**Sub-Garanti di Prima Allocazione**") accordi di sub-garanzia di prima allocazione (gli "**Accordi di Sub-Garanzia di Prima Allocazione**") per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 55 milioni (il "**Controvalore Massimo di Prima Allocazione**"). Ai sensi degli Accordi di Sub-Garanzia di Prima Allocazione, i Sub-Garanti di Prima Allocazione si sono impegnati nei confronti dei Garanti a sottoscrivere al Prezzo di Offerta un determinato ammontare (complessivamente pari al Controvalore Massimo di Prima Allocazione) di Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile ("**Offerta in Borsa**"), con priorità in termini di allocazione quantitativa del rischio rispetto ai Garanti, con la precisazione che tali accordi non fanno venire meno la garanzia data dai Garanti all'Emittente ai sensi del Contratto di Garanzia per massimi Euro 699.660.561,30. Tali Nuove Azioni, fino al Controvalore Massimo di Prima Allocazione, saranno assegnate ai Sub-Garanti di Prima Allocazione in via proporzionale fra loro ed entro i limiti di importo indicati nei rispettivi Accordi di Sub-Garanzia di Prima Allocazione.

Conseguentemente, anche in caso di inadempimento delle rispettive obbligazioni da parte dei Sub-Garanti di Prima Allocazione, l'impegno dei Garanti rimarrebbe fermo per l'intero ammontare dell'Aumento di Capitale.

Gli Accordi di Sub-Garanzia di Prima Allocazione assunti verso i Garanti, prevedono, tra l'altro, che i Sub-Garanti di Prima Allocazione non siano tenuti a sottoscrivere le Nuove Azioni rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Borsa di loro spettanza qualora (i) gli obblighi di garanzia dei Garanti ai sensi del Contratto di Garanzia siano, in tutto o in parte a seconda dei casi, venuti meno e/o perdano validità ed efficacia e/o siano dichiarati nulli e/o annullati per qualsiasi causa o ragione, tra cui, a mero titolo esemplificativo, per mancato avveramento delle condizioni ivi previste ovvero nel caso in cui i Garanti abbiano risolto il o abbiano esercitato il recesso dal Contratto di Garanzia; e/o (ii) i Garanti non abbiano, in tutto o in parte a seconda dei casi, adempiuto agli impegni di garanzia di cui al Contratto di Garanzia.

Si segnala, inoltre, che Credito Fondiario e Dorotheum hanno sottoscritto accordi di natura commerciale con l'Emittente.

In particolare:

- Creval, subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Credito Fondiario dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione e alla integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale: (i) si è

impegnato a far sì che Credito Fondiario venga nominato quale *master servicer* e, limitatamente ad una parte del portafoglio, quale *special servicer* della cartolarizzazione prevista nel Piano Industriale (Project Aragorn) con condizioni economiche sostanzialmente in linea con quelle previste per *master* e *special servicer* dell'operazione Elrond (in caso di mancata esecuzione della cartolarizzazione per qualsivoglia motivo e conseguentemente di mancata nomina, Credito Fondiario avrà un diritto di esclusiva di sei mesi per formulare un'offerta di acquisto su una porzione del portafoglio di Crediti Deteriorati attualmente ricompreso nel perimetro della cartolarizzazione e Creval avrà l'obbligo di vendere tale portafoglio ove l'offerta economica rispetti i parametri indicati nel medesimo accordo, fermo restando che l'impegno ad effettuare la nomina di cui sopra rimane valido e vincolante anche ove Creval decidesse di eseguire la cartolarizzazione nonostante l'eventuale non integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale), e (ii) ha riconosciuto allo stesso Credito Fondiario un diritto di prima offerta su un ulteriore portafoglio di Crediti Deteriorati ricompreso in Project Gimli;

- Creval, subordinatamente all'assunzione da parte di Dorotheum dell'Accordo di Sub-Garanzia di Prima Allocazione, ha riconosciuto a Dorotheum - anche nel caso in cui l'Aumento di Capitale abbia parziale esecuzione - un periodo di esclusiva in relazione al ramo inerente l'attività di credito su pegno (nell'ambito delle attività di cessione e valorizzazione di *non core asset* previsti nel Piano), nonché il diritto di essere preferito a parità di condizioni rispetto ad eventuali offerte di terze parti (*right to match*) ove Creval decidesse in futuro di vendere uno o più immobili pertinenti al suddetto ramo ricompresi nel c.d. portafoglio Sant'Agata.

Nel contesto dell'operazione Creval ha, inoltre, riconosciuto ad Algebris (in nome e per conto di fondi diversi e indipendenti da quelli che eventualmente investiranno nelle Nuove Azioni ai sensi dell'Accordo di Sub-garanzia di Primo Accollo), senza subordinare tale riconoscimento ad alcuna condizione sospensiva, un diritto di esclusiva su un portafoglio di crediti classificati ad "inadempienze probabili" ricompresi in Project Gimli, impegnandosi a vendere tale portafoglio ove, la *due diligence* di Algebris risulti positiva, l'Aumento di Capitale sia integralmente sottoscritto, sia raggiunto un accordo sulla documentazione contrattuale e Algebris formuli una offerta *binding* per un prezzo non inferiore alla soglia di prezzo indicata nel medesimo accordo.

Si segnala che le condizioni di prezzo indicate negli accordi aventi ad oggetto la cessione di Crediti Deteriorati sono stati definiti da Creval, d'accordo con le rispettive controparti, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni a cui sono avvenute operazioni analoghe realizzate con le medesime controparti in passato. Ciò nonostante si evidenzia che di fatto tale negoziazione - tenuto conto del contesto e dei rispettivi impegni assunti dalle parti - è avvenuta in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

Si precisa che gli Accordi di Sub-Garanzia di Prima Allocazione non sono subordinati ad alcuna condizione connessa con gli accordi commerciali sottoscritti dalle medesime controparti con Creval.

Gli accordi commerciali suindicati sono stati conclusi da Creval nel contesto delle attività di implementazione del Piano Industriale che la stessa Creval ha avviato dal mese di novembre 2017.

#### **5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia**

Gli impegni dei Garanti di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa sono stati assunti in data antecedente alla Data della Nota Informativa.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA, al pari delle Azioni Creval in circolazione alla Data della Nota Informativa.

L'Aumento di Capitale prevede l'emissione di un numero di Nuove Azioni superiore al 20% rispetto al numero delle Azioni Creval già ammesse alla negoziazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1129/2017 il Prospetto costituisce anche prospetto di ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni.

Presso Borsa Italiana le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Creval, ossia il MTA.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa le azioni dell'Emittente non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato diverso dal MTA.

### **6.3 Altre operazioni**

Non sono previste in prossimità dell'Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di azioni ordinarie della Banca.

### **6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Non applicabile all'Offerta

### **6.5 Stabilizzazione**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

## **7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **7.1 Azionisti venditori**

Nell'ambito dell'Offerta non è previsto alcun azionista venditore.

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente e, pertanto, per tutte le informazioni riguardanti l'Emittente e il Gruppo, si fa espressamente rinvio ai dati e alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione.

### **7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori**

Non applicabile all'Offerta.

### **7.3 Accordi di *lock-up***

Ai sensi del Contratto di Garanzia l'Emittente si è impegnato per i 180 giorni successivi alla data di pagamento a non (i) emettere o negoziare per emettere o, direttamente o indirettamente, vendere, trasferire, concedere pegni, gravami, oneri, garanzie o opzioni sulle azioni dell'Emittente o stipulare qualunque tipo di accordo che abbia un effetto simile a quanto precedentemente indicato o, direttamente o indirettamente, trasferire la titolarità delle azioni dell'Emittente o comunicare l'intenzione di porre in essere le operazioni precedentemente menzionate; (ii) stipulare contratti di *swap* o operazioni che trasferiscano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, gli effetti economici derivanti dalla titolarità delle azioni e sia che le operazioni e *swap* di cui punti (i) e (ii) che precedono vengano regolati mediante la consegna di azioni, in contanti o altrimenti; e (iii) eseguire operazioni di aumento di capitale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili, scambiabili ovvero di altri strumenti che siano comunque convertibili o scambiabili in azioni dell'Emittente, senza il preventivo consenso scritto dei *Global Coordinators*, che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

Non rientrano nell'impegno di cui sopra. (i) l'emissione, offerta o trasferimento delle Nuove Azioni che saranno emesse nel contesto dell'Offerta in Opzione o dell'Offerta in Borsa; e (ii) l'emissione, offerta o trasferimento (o delibera o annuncio delle stesse) di Azioni, che debbano essere emesse al fine di ottemperare a misure richieste o imposte dalla normativa applicabile o dalle autorità competenti.

## **8. SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE**

### **8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione**

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta è stimato in circa 52 milioni di euro, inclusivo delle commissioni da riconoscere al consorzio di garanzia, nonché i compensi dei consulenti e le spese vive.

I proventi netti derivanti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati pari a circa 648 milioni di euro.

## **9. DILUIZIONE**

### **9.1 Diluizione derivante dall'offerta**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta per la parte di loro competenza.

Nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, gli azionisti che non sottoscrivessero la quota loro spettante subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 99,84%.



## **10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 Consulenti**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

### **10.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

### **10.3 Pareri o relazioni di esperti**

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

### **10.4 Informazioni provenienti da terzi**

Nella presente Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.